

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE DELL'UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 6 novembre 2002

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

Avvertenze: Ai sensi della L.R. 20-12-2000, n. 39, il Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in cinque parti: nella PRIMA parte sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli atti contenenti indirizzi con carattere di generalità rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti, i decreti del Presidente della Giunta e degli assessori — integralmente o in sunto —, nonché le disposizioni, gli atti e i comunicati emanati dagli organi regionali; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione nonché gli atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale ed i dispositivi di sentenze e ordinanze della Corte che riguardino leggi della Regione; (le parti I-II sono pubblicate in un unico fascicolo); nella TERZA parte sono pubblicati gli annunci e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione e quelli liberamente richiesti dagli interessati, nonché gli avvisi di gara degli appalti di cui alla legge 11-2-1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. 20-5-1986, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; QUARTA parte (decisioni CO.RE.CO.) sospesa pubblicazione; nella QUINTA parte sono pubblicati gli oggetti delle proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di indirizzo e programmazione, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione (L.R. 21-3-1997, n. 7).

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO SONO RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA

AVVISO AGLI ABBONATI

Con D.G.R. 9 ottobre 2002, n. 1391 (in B.U.R. n. 46 del 23 ottobre 2002) sono state fissate le modalità di abbonamento (compresa la connessione a Internet e la fornitura di Cd-Rom) e i prezzi di vendita al pubblico dei singoli numeri del *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria, valide per l'anno 2003 (riportate in ultima pagina).

Si ricorda che tutti gli abbonamenti in corso - che non risulteranno rinnovati o prenotati per iscritto per il 2003 entro la data del 20 dicembre c.a. - verranno a cessare automaticamente al 31 dicembre 2002; parimenti, alla stessa data, scadrà la validità della password a suo tempo rilasciata.

Si invitano, pertanto, i signori abbonati a rinnovare tempestivamente l'abbonamento onde evitare interruzioni sia nella consultazione telematica che nell'invio dei fascicoli settimanali.

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2002, n. 17.

**Integrazioni della legge regionale 12 agosto 1994,
n. 26 - Norme sul diritto allo studio universitario**
Pag. 2180

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2002, n. 18.

Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio Pag. 2182

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2002, n. 19.

Contributi regionali per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati Pag. 2187

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2002, n. 111.

Assegnazione ai Comuni di Cerreto di Spoleto, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Norcia, Sigillo, Spoleto e Narni, dei contributi per l'autonoma sistemazione previsti dall'ordinanza commissariale n. 78 del 19 luglio 2002 . . . Pag. 2188

Sezione II

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2002, n. 298.

Comune di Perugia - Determinazione delle indennità provvisorie di esproprio dei beni immobili occorrenti per l'ampliamento dell'area verde in via Ariosto - Rettifica DPGR 20 maggio 2002, n. 98 Pag. 2189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2002, n. 299.

Comune di Bastia Umbra - Imposizione servitù definitiva a favore del Comune sui beni immobili occorrenti per il ripristino ed adeguamento delle strade comunali via Lubiana e via Tre Case Pag. 2189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2002, n. 300.

Comune di Bastia Umbra - Esproprio a favore del Comune dei beni immobili occorrenti per il ripristino ed adeguamento delle strade comunali via Lubiana e via Tre Case Pag. 2190

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2002, n. 301.

Legge 14 febbraio 1992, n. 185, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 70 e decreto legislativo n. 112/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Delimitazione dei territori danneggiati da avversità atmosferiche e specificazione del tipo di provvidenze da applicare Pag. 2191

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2002, n. 302.

Legge 14 febbraio 1992, n. 185, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 70 e decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Delimitazione dei territori danneggiati da avversità atmosferiche e specificazione del tipo di provvidenze da applicare Pag. 2192

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2002, n. 303.

Comune di Bastia Umbra - Determinazione delle indennità provvisorie di servitù dei beni immobili occorrenti per la realizzazione dei collettori fognari in via dei Salici, via degli Ippocastani, via delle Robinie e fino al collettore F.I.O. Pag. 2193

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2002, n. 304.

Comune di Foligno - Determinazione delle indennità provvisorie di esproprio e di servitù dei beni immobili occorrenti per la realizzazione dei programmi integrati di recupero delle frazioni di Forcatura e Seggio Pag. 2194

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 15 ottobre 2002, n. 242.

Individuazione degli organismi collegiali considerati indispensabili e di quelli considerati non indispensabili, operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo nell'ordinamento della Regione dell'Umbria - Art. 1 - comma terzo della legge regionale 30 giugno 1999, n. 19 e revoca della deliberazione consiliare n. 236 del 23 settembre 2002 Pag. 2196

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI SERVIZIO V - PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 settembre 2002, n. 8197.

D.L.vo 13 aprile 1999, n. 123, art. 3 comma 1 - Eredi farmacia dr. Franceschetti Igino e C. s.n.c. - Città di Castello. Presa d'atto variazione denominazione Pag. 2200

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - SERVIZIO PROGRAMMI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 ottobre 2002, n. **8925**.

L.R. 27/2000 - Art. 22 comma 6 - Valutazione di incidenza ambientale. «Progetto di ristrutturazione e cambio destinazione di n. 5 capannoni per attività suinicola in loc. S. Valentino del comune di Marsciano (PG)» - Ditta Checcarini Agricoltura s.s. Pag. 2202

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FORESTALE, FAUNISTICO-VENATORIA ED ECONOMIA MONTANA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 ottobre 2002, n. **8926**.

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 - Comunanza agraria di Fogliano - Alienazione rata di terreno Pag. 2202

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FORESTALE, FAUNISTICO-VENATORIA ED ECONOMIA MONTANA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 ottobre 2002, n. **8927**.

Dominio collettivo di Alviano. Alienazione rata di terreno per realizzazione centrale idroelettrica «Alviano 2» Pag. 2202

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FORESTALE, FAUNISTICO-VENATORIA ED ECONOMIA MONTANA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 ottobre 2002, n. **8928**.

Comune di Fossato di Vico - Permuta terreni Pag. 2203

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FORESTALE, FAUNISTICO-VENATORIA ED ECONOMIA MONTANA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 ottobre 2002, n. **8933**.

Legge regionale n. 1 del 17 gennaio 1984, art. 3 - Consorzio utenti usi civici di Casteldilago - Arrone - Cambio destinazione a rate di terreno Pag. 2203

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO CREDITO AGRARIO, CONTROLLI ESTERNI, GARANZIA DELLE PRODUZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 ottobre 2002, n. **9281**.

Riconoscimento imprese di condizionamento oli extra vergini e vergini di oliva ed attribuzione codice di identificazione alfanumerica. Ditta: Olio Tacchio s.a.s. di Oscar Tacchio & C. - Todi (PG) Pag. 2204

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO CREDITO AGRARIO, CONTROLLI ESTERNI, GARANZIA DELLE PRODUZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 ottobre 2002, n. **9285**.

Mancanza di condizioni per attivare le procedure previste dalla legge n. 185/92. Grandinata del 21 agosto 2002 verificatasi nei comuni di Corciano, Magione e Valfabbrica Pag. 2204

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 30 ottobre 2002, n. **9717**.

Bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali, ai sensi della L.R. 19 giugno 2002, n. 12 Pag. 2205

DECISIONI COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Determinazioni assunte dal Co.Re.Co. dal 1° settembre al 22 ottobre 2002 Pag. 2207

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE ALLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI
Servizio ragioneria

Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. Situazione presso la Tesoreria regionale alla data del 31 luglio 2002 Pag. 2208

Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. Situazione presso la Tesoreria regionale alla data del 31 agosto 2002 Pag. 2209

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
Servizio V - Prevenzione e sanità pubblica

Prot. 12786/III. Ditta «Barbetti Giuseppe» - Gubbio - Rilascio riconoscimento ai sensi D.L.vo 123/99 art. 2 comma 2, e) Pag. 2210

Prot. 12787/III. Ditta «Tognoloni Bruno e P. Luigi s.s.» - Gubbio - Rilascio riconoscimento ai sensi D.L.vo 123/99, art. 2, comma 2, e) Pag. 2210

Prot. 12788/III. Ditta «Ternivet s.r.l.» - Terni - Rilascio riconoscimento ai sensi D.L.vo 123/99, art. 3, comma 1
Pag. 2211

Prot. 12790/III. Ditta «Ziri Raniero» - Amelia - Rilascio riconoscimento ai sensi D.L.vo 123/99, art. 2, comma 2, c) Pag. 2211

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria
ed economia montana

L.R. 19 novembre 2001, n. 28 - Art. 9 - Elenco delle ditte boschive idonee all'utilizzo di boschi per conto terzi - Rinnovo tesserino alla ditta Bacianino Novello - Todi Pag. 2212

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alla determinazione dirigenziale n. 8005/2002, avente ad oggetto: **«Aggiornamento elenco delle strutture sanitarie private rispondenti alle prescrizioni di cui alla D.G.R. 30 dicembre 1998, n. 6475, per la instaurazione di eventuali rapporti provvisori con le strutture del Servizio sanitario»** (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale - Parte I-II «Serie generale» n. 43 del 2 ottobre 2002) Pag. 2213

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 48 del 6 novembre 2002.

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZI: AIUTI ALLE IMPRESE ED ALLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI - BONIFICA E MIGLIORAMENTI FONDIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 ottobre 2002, n. **9013**.

Determinazione dirigenziale 19 giugno 2002, n. 5591. Modificazioni e integrazioni.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 ottobre 2002, n. **9163**.

Determinazione dirigenziale n. 5591 del 19 giugno 2002 e successive modificazioni e integrazioni. Finanziamento ulteriori domande di aiuti.

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2002, n. **17**.

Integrazioni della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 - Norme sul diritto allo studio universitario.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Integrazione dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26)

1. Dopo la lettera i) del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26, è inserita la seguente:

«i bis) la deliberazione di contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 16 bis;».

Art. 2.

(Integrazione della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26)

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26, è inserito il seguente:

«Art. 16 bis
(Mutui e prestiti)

1. L'Agenzia può contrarre mutui esclusivamente per provvedere a spese di investimento.

2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi, non deve superare il venticinque per cento dell'ammontare complessivo delle entrate proprie dell'Agenzia.

3. Le entrate proprie valide per il calcolo del limite di indebitamento di cui al comma 2 sono quelle derivanti da:

a) proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;

b) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per i servizi resi dall'Agenzia;

c) proventi dalle sanzioni amministrative.

4. La deliberazione di contrazione del mutuo fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura di spesa.

5. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

6. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 23 ottobre 2002

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale, su proposta dell'assessore Riommi, deliberazione n. 890 del 3 luglio 2002, atto consiliare n. 1310 (VII^a legislatura).

— Assegnato per il parere alla commissione consiliare permanente, I^a «Affari istituzionali-programmazione-bilancio-finanze e patrimonio-organizzazione e personale-Enti locali», con competenza esclusiva il 7 ottobre 2002.

— Testo licenziato dalla I^a commissione consiliare permanente il 9 ottobre 2002, con parere e relazione illustrati oralmente dal consigliere Vinti (atto n. 1310/bis).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 ottobre 2002, deliberazione n. 239.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale alle risorse umane, finanziarie e strumentali (Servizio bilancio e controllo di gestione), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo della legge:

La legge regionale 12 agosto 1994, n. 26, recante «Norme sul diritto allo studio universitario», è pubblicata nel B.U.R. n. 37 del 25 agosto 1994.

Nota all'art. 1, comma 1, alinea:

Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«11. (Il Consiglio di amministrazione). - 1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da dodici membri, di cui sei designati dalla Giunta regionale, sei dalle Università di cui due dalla Università italiana, uno dalla Università per stranieri e tre eletti dagli studenti.

2. Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

3. Il Consiglio di amministrazione definisce le modalità per il perseguimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi e dei piani di cui alla presente legge, emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e dei servizi. Compete, in particolare, al Consiglio di amministrazione:

a) l'approvazione dei regolamenti: interno, di organizzazione dei servizi, degli uffici e relativa pianta organica, di contabilità e dei contratti;

b) l'elezione nel proprio seno del vicepresidente;

c) l'adozione del piano attuativo annuale degli interventi;

d) l'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo;

e) la deliberazione e la pubblicazione del bando per le concessioni delle provvidenze, relativo a ciascun anno accademico;

f) la definizione delle graduatorie per l'accesso ai servizi previsti dal bando e la gestione dello stesso;

g) le direttive ed i criteri per la gestione delle attività contrattuali relative alla erogazione dei servizi;

h) l'esercizio dei controlli sull'andamento dei servizi erogati in forma indiretta, anche con riferimento alle indicazioni espresse dagli utenti;

i) l'effettuazione degli eventuali accertamenti di cui all'art. 22 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

i bis) la deliberazione di contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 16 bis;

l) la ratifica dei provvedimenti adottati dal presidente in via d'urgenza. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, esercita le funzioni non espressamente riservate agli altri organi dalla presente legge».

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2002, n. 18.

Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione con la presente legge favorisce la realizzazione di interventi di prevenzione sismica, attraverso l'effettuazione di studi della pericolosità del territorio e della vulnerabilità degli edifici, lo svolgimento di indagini di microzonazione, l'erogazione di contributi e altre agevolazioni, ivi comprese, la riduzione degli oneri di concessione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e delle imposte locali, nonché la diffusione della conoscenza delle problematiche di prevenzione.

Art. 2.

(Pericolosità del territorio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale:

a) approva la carta della pericolosità sismica del territorio, anche con la collaborazione del Servizio sismico nazionale;

b) definisce le aree soggette ad incrementi locali della pericolosità, sulla base delle indagini di microzonazione;

c) promuove, con la collaborazione degli enti locali, apposite indagini per conoscere la vulnerabilità sismica ed i meccanismi di collasso del patrimonio edilizio, con particolare riferimento:

1) agli edifici pubblici, con priorità per quelli aventi funzioni di protezione civile;

2) ai sistemi urbani;

3) agli edifici ed agli isolati dei centri storici.

Art. 3.

(Programmazione degli interventi)

1. La Giunta regionale, sulla base della pericolosità dei territori, della vulnerabilità degli edifici e dei sistemi urbani, delle risorse disponibili e delle attività promosse dai comuni ai sensi dell'articolo 9, approva annualmente, in coerenza con gli obiettivi del piano urbanistico territoriale e nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, il programma per la prevenzione sismica.

2. Il programma indica le attività da svolgere con le risorse stanziare ed in particolare:

a) individua i comuni ad elevata pericolosità sismica, ove eseguire interventi di prevenzione sismica su

isolati edilizi, ai sensi dell'articolo 4, e stabilisce i relativi finanziamenti;

b) determina l'entità dei contributi da assegnare ai comuni, a parziale copertura delle spese sostenute nell'attività di formazione ed informazione, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), e per l'effettuazione delle indagini ai fini dell'individuazione delle aree suscettibili di amplificazione sismica in zone urbanizzate ed edificate, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f);

c) individua le aree ove effettuare le indagini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e stabilisce le risorse finanziarie necessarie;

d) destina i finanziamenti per la predisposizione della carta della pericolosità sismica.

Art. 4.

(Contributi per interventi sugli edifici)

1. La Giunta regionale assegna contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica di isolati edilizi ai comuni individuati nel programma di cui all'articolo 3.

2. Per isolato si intende uno o più edifici contigui circondati da strade e spazi liberi.

3. Il contributo è destinato ad interventi che si eseguono su isolati con livello di vulnerabilità superiore a quello stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5, i cui lavori di costruzione:

a) siano iniziati in data anteriore alla classificazione sismica del comune;

b) prevedano una struttura portante verticale prevalentemente in muratura;

c) siano conformi alle norme in materia urbanistica ed edilizia;

d) siano in regola con i pagamenti dell'imposta comunale sugli immobili;

e) siano a prevalente destinazione residenziale e di proprietà privata.

4. Il contributo non può superare il cinquanta per cento del costo delle opere ammissibili, ai sensi dell'articolo 5, e comunque il limite di ventimila euro per abitazione e di diecimila euro per altre unità immobiliari. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari che costituiscono pertinenza delle abitazioni ricomprese nell'isolato. Il contributo è elevato del dieci per cento se l'intervento riguarda un isolato costituito da più edifici.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad elevare il contributo di cui al comma 4, entro il limite massimo del trenta per cento, per tenere conto di particolari difficoltà nella esecuzione degli interventi su isolati ove siano presenti beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ubicati nei centri storici o in aree instabili o con numero elevato di beneficiari coinvolti.

Art. 5.

(Norme regolamentari attuative)

1. La Giunta regionale approva norme regolamentari concernenti:

a) le opere minime ammissibili a contributo, per eliminare le carenze strutturali e tipologiche, finalizzate anche alla ricomposizione architettonica e funzionale ed al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli edifici, al fine di ridurre la vulnerabilità sismica entro il limite di cui alla lettera c);

b) le eventuali opere di finitura strettamente connesse con quelle strutturali ammissibili a contributo;

c) il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato, determinato sulla base delle carenze strutturali e tipologiche;

d) le norme tecniche per la progettazione degli interventi e la realizzazione delle opere;

e) i criteri per la scelta degli interventi ammissibili ai contributi di cui all'articolo 4 ed alle agevolazioni di cui all'articolo 6, per l'approvazione dei progetti, nonché per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti;

f) i controlli da effettuarsi sulla conformità del progetto alla dichiarazione resa con la domanda di contributo, a cura di un'apposita commissione formata da esperti nel campo dell'ingegneria sismica, tecnici della Regione, delle Province e dei Comuni;

g) lo schema di bando di cui all'articolo 8;

h) il modello di dichiarazione rilasciata dal Direttore dei lavori, alla conclusione dell'intervento con cui si attesta che sono state eliminate le carenze strutturali ed è stato almeno raggiunto il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato prescritto per l'accesso al contributo.

Art. 6.

(Agevolazioni urbanistiche)

1. Nell'ambito degli interventi di prevenzione ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 5, possono essere consentiti interventi strettamente necessari per ridurre il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato che comporta:

a) incremento di volumetria e di altezza, in misura non superiore al dieci per cento di quella dell'edificio esistente, con esclusione degli interventi da realizzare nelle zone di tipo A ed E, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

b) incremento di altezza, per la realizzazione di interventi strutturali di prevenzione sismica, negli edifici situati nelle zone di tipo A ed E di cui al D.M. 1444/1968, purché tale incremento non sia superiore a trenta centimetri e l'intervento sia compatibile con le caratteristiche storiche ed architettoniche dell'edificio;

c) riduzione della distanza di eventuali nuove opere strutturali dal confine di proprietà e da edifici antistanti, in misura non superiore all'otto per cento della distanza esistente, o possibilità di confermare la distanza esistente, in caso di incremento dell'altezza degli edifici, fatte salve le norme del codice civile e del codice della strada.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono computati ai fini del calcolo della volumetria, delle superfici, delle altezze e delle distanze. Il titolo abilitativo è rilasciato dal comune, anche in difformità dalle norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, fatte salve eventuali limitazioni imposte da specifici vincoli storici, ambientali, paesistici, igienico sanitari e di sicurezza.

3. Agli interventi previsti al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di densità edilizia ed altezza per le edificazioni nelle zone di tipo E, di cui al D.M. 1444/1968, previste dalle vigenti normative regionali, nonché l'art. 16 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, in materia di obbligatorietà del piano attuativo.

Art. 7.

(Beneficiari)

1. Beneficiari dei contributi previsti dall'art. 5 sono i proprietari oppure i loro ascendenti, discendenti, o collaterali di primo grado, delle unità immobiliari che compongono l'isolato e che, riuniti in condominio, in consorzio o in cooperativa, realizzano gli interventi, sostenendo la relativa spesa.

2. Qualora il condominio, il consorzio o la cooperativa non siano costituiti, l'intervento può essere attuato da un unico soggetto, delegato alla realizzazione di tutte le opere necessarie, mediante procura resa dalle parti dinanzi a notaio, o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

3. Possono essere beneficiari dei contributi, oltre ai soggetti di cui al comma 1, i titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione, i locatari degli immobili.

4. In tutti i casi in cui l'intervento è realizzato da un soggetto diverso da colui che vanta la proprietà dell'immobile è necessario il previo assenso del medesimo. Nell'ipotesi di diritto di usufrutto occorre l'accordo fra il nudo proprietario e l'usufruttuario.

Art. 8.

(Modalità di accesso ai contributi ed alle agevolazioni urbanistiche)

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 4 e l'utilizzo delle agevolazioni di cui all'articolo 6, i comuni inseriti nel programma per la prevenzione sismica emanano appositi bandi.

2. Nel bando, da redigersi secondo lo schema previsto dalle norme regolamentari di cui all'articolo 5, sono indicati:

a) il finanziamento destinato agli interventi;

b) le eventuali zone, individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f);

c) le eventuali agevolazioni disposte dal comune ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere b) e c);

d) le modalità di presentazione della domanda, che deve contenere anche una scheda predisposta da un tecnico abilitato, il quale certifica la vulnerabilità dell'isolato;

e) le procedure per la valutazione delle domande e l'assegnazione dei contributi;

f) i controlli da eseguire sul progetto, nonché durante il corso ed al termine dei lavori;

g) le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

Art. 9.

(Attività comunali)

1. I comuni, ai sensi e per le finalità dell'articolo 3, possono concorrere alla prevenzione del rischio sismico mediante:

a) attività di formazione ed informazione volta a sensibilizzare la popolazione, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato operanti in materia di protezione civile e delle scuole;

b) riduzione fino al novanta per cento del contributo di concessione, di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

c) riduzione di almeno il venti per cento delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo il limite minimo stabilito dalla legge, per gli edifici su cui si realizzano interventi di prevenzione sismica, da applicarsi per un periodo compreso tra cinque e quindici anni;

d) integrazione dei contributi regionali per la realizzazione degli interventi di prevenzione;

e) promozione di programmi urbani complessi, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, per la riduzione del rischio sismico a scala urbana;

f) individuazione delle zone suscettibili di amplificazione sismica locale, ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera b), attraverso apposite indagini nelle aree non assoggettate a microzonazione recependo gli eventuali studi esistenti in materia, approvati dalla Regione;

g) compartecipazione alle indagini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. La Giunta regionale, con il programma di cui all'articolo 3, assegna quote di finanziamento aggiuntivo ai comuni che attuano le riduzioni fiscali di cui al comma 1, lettere b) e c), o concorrono al finanziamento degli interventi di prevenzione sismica in misura pari almeno al venti per cento del contributo regionale.

3. Ai comuni che attuano misure rivolte alla riduzione del rischio sismico a scala urbana, attraverso la predisposizione di appositi piani urbani complessi, viene riconosciuta una priorità nell'assegnazione dei finanziamenti per gli interventi compresi in tali ambiti.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della presente legge, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di 150.000,00 euro cui si fa fronte con le risorse del Fondo regionale di protezione civile ex articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 allocate nella unità previsionale di base 05.1.014, denominata «Protezione civile e prevenzione dai rischi» del bilancio annuale 2002.

2. Per le finalità previste dall'articolo 4 della presente legge, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di 4.132.000,00 euro cui si fa fronte con i fondi residui di edilizia agevolata provenienti dal programma quadriennale 92/95 e con i fondi residui della legge 25 marzo 1982, n. 94 allocati nella unità previsionale di base 03.2.005, denominata «Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana» del bilancio annuale 2002.

3. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni utilizzando le risorse destinate all'edilizia residenziale pubblica, risorse proprie regionali e risorse comunitarie.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 11.

(Norme transitorie)

1. Fino alla predisposizione della carta di cui all'arti-

colo 2, comma 1, lettera a), il livello di pericolosità è definito dalla carta n. 50 del PUT, approvato con legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.

2. La Giunta regionale adotta le norme regolamentari previste dall'articolo 5, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 23 ottobre 2002

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale, su proposta dell'assessore Monelli, deliberazione n. 945 del 17 luglio 2002, atto consiliare n. 1322 (VII^a legislatura).

— Assegnato per il parere alle commissioni consiliari permanenti, II^a «Attività economiche-assetto e utilizzazione del territorio-ambiente e infrastrutture-formazione professionale» in sede referente e I^a «Affari istituzionali - programmazione-bilancio-finanze e patrimonio-organizzazione e personale-Enti locali», in sede consultiva il 23 luglio 2002.

— Effettuata sull'atto apposita audizione con gli Ordini professionali e le Associazioni ambientaliste, che si è svolta il 26 settembre 2002.

— Testo licenziato dalla II^a commissione consiliare permanente il 10 ottobre 2002, con parere e relazioni illustrate oralmente dai consiglieri Brozzi per la maggioranza e Melasecche Germini per la minoranza e con il parere consultivo espresso dalla I^a commissione consiliare permanente (atto n. 1322/bis).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamento, nella seduta del 15 ottobre 2002, deliberazione n. 240.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio segreteria della Giunta regionale - Sezione promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 1:

La legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per la edificabilità dei suoli», è pubblicata nella G.U. n. 27 del 29 gennaio 1977.

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 6 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, recante «Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l'organizzazione e l'eserci-

zio delle stesse a livello locale. Modificazioni e integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28» (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 63 del 19 ottobre 1998), è il seguente:

«6. (Conferenze partecipative sugli atti di programmazione regionale). — 1. Al fine di assicurare la partecipazione alla formazione della programmazione regionale, di comuni, province e comunità montane, come previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 142/90, sono indette Conferenze partecipative degli enti locali.

2. Le Conferenze partecipative esprimono pareri e formulano proposte in merito ai preliminari e sugli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e agli schemi del piano di sviluppo regionale, del piano urbanistico territoriale, del piano sociale regionale, del programma generale regionale di tutela e valorizzazione ambientale, nonché in ordine agli schemi di atti di programmazione di carattere strategico che interessino l'intero territorio regionale.

3. Alle Conferenze di cui al comma 1, partecipano i presidenti di provincia, i sindaci e i presidenti delle comunità montane.

4. Gli ambiti territoriali delle Conferenze, che possono essere anche interprovinciali, sono indicati dalla giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 15.

5. La Conferenza partecipativa è presieduta, in attuazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge 142/90, dal presidente della provincia che la convoca su istanza del presidente della giunta regionale, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. La Conferenza è convocata con un preavviso di 15 giorni e si conclude improrogabilmente nei successivi 20 giorni.

6. Il presidente della Conferenza coordina i tempi e i modi della discussione e decide sugli aggiornamenti. Dei lavori della Conferenza è redatto un processo verbale che è trasmesso alla giunta regionale e da questa allegato agli atti da inoltrare al consiglio regionale.

7. La giunta regionale può partecipare alla conferenza; ne ha l'obbligo se richiesta dal presidente della Conferenza.

8. In attuazione dell'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge 142/90, la provincia concorre alla programmazione regionale, di cui al comma 2, trasmettendo, negli stessi tempi indicati nel comma 5, i propri pareri e le proposte alla giunta regionale. I pareri e le proposte del consiglio provinciale sono allegati agli atti da inoltrare al consiglio regionale».

Nota all'art. 4, comma 5:

Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», è pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999, .

Note all'art. 6, commi 1, lett. a) e b) e 3:

— Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765», è pubblicato nella G.U. n. 97 del 16 aprile 1968.

— Il testo dell'art. 16 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, recante «Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione delle LL.RR. 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28» (pubblicata nel S.O. n. 1 al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 52 del 29 ottobre 1997), è il seguente:

«16. (Ambito di applicazione e modalità di elaborazione). — 1. La redazione del piano attuativo, fatta salva la disciplina statale in materia, è obbligatoria nelle zone di tipo A, C e D di cui al D.M. del 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti nuovi insediamenti commerciali o ampliamenti di quelli esistenti con superficie lorda complessiva di calpestio pari o superiore a mq. 1500. Nelle zone F il progetto esecutivo dell'opera deve contenere previsioni relative alla sistemazione complessiva dell'intero comparto funzionale.

2. Per le zone di tipo A sono consentiti, in assenza del piano attuativo, gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché quelli previsti dalla lettera d), riguardanti esclusivamente opere interne di singoli edifici o parti di essi.

3. Per le zone di tipo D, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con il concorso dei Comuni e delle Province, individua tipologie e tecniche costruttive innovative per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e favorire il recupero delle aree dismesse».

Note all'art. 9, comma 1, lett. b) ed e):

— Il testo dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«3. (Contributo per il rilascio della concessione). — La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione».

— La legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, recante «Norme in materia di riqualificazione urbana», è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 19 del 16 aprile 1997.

Note all'art. 10, commi 1, 2 e 3:

— Si riporta il testo dell'art. 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000):

«138. (Disposizioni relative a eventi calamitosi). — 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'O.M. 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.

4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del D.M. 31 luglio 1993 del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.

5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1° gennaio 2002, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.

7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo.

8. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo

lo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, interessati al servizio militare di leva le cui abitazioni principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale e permangono in questa condizione all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 9, possono essere impiegati, fino a quando persiste lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, come coadiutori del personale delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi.

9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 8 devono presentare domanda al distretto militare di appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto arruolamento, entro venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto è alle armi, la domanda deve essere presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità richieste e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.

10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun contingente si verifichino circostanze eccezionali che non consentano di assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa, con proprio decreto, può sospendere temporaneamente la applicazione delle disposizioni del comma 8 ovvero di quelle sul servizio di leva recate da norme di legge che prevedano interventi a favore delle zone colpite da eventi calamitosi.

11. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica, fino al 30 giugno 2001.

12. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dal decreto 28 settembre 1998, n. 499, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, già prorogati con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.

13. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate dell'imposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senese, è concesso, per il 2001, un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.

14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 2000. Per il periodo di imposta 2000, si intendono detraibili anche gli importi

riferiti alle erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno precedente.

15. Il Magistrato per il Po può utilizzare gli enti locali come soggetti attuatori per specifici interventi di protezione civile sul territorio di competenza.

16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, è istituito il «Fondo regionale di protezione civile». Il Fondo è alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento è subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato «Fondo regionale di protezione civile». L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed è comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

17. In sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 è assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 52, comma 6, della presente legge.

18. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 600 miliardi, da impegnare nel 2001 e nel 2002, per gli interventi urgenti di ripristino della viabilità statale nelle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per i quali è intervenuta, da parte del Consiglio dei ministri, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle prime opere necessarie d'intesa con gli enti competenti alla messa in sicurezza dei versanti immediatamente adiacenti alla sede stradale nei casi in cui la instabilità rappresenti un pericolo per la circolazione».

— La legge 25 marzo 1982, n. 94, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti», è pubblicata nella G.U. n. 84 del 26 marzo 1982.

— Il testo dell'art. 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante «Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria» (pubblicata nel S.O. al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 11 del 2 marzo 2000) è il seguente:

«27. (Legge finanziaria regionale). — *Omissis*. — 3. La legge finanziaria regionale stabilisce: *Omissis*. — c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale; *Omissis*.»

Nota all'art. 11:

La legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, recante «Piano urbanistico territoriale», è pubblicata nel S.S. al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 31 del 31 maggio 2000.

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2002, n. 19.

Contributi regionali per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modifiche, integra con contributi regionali il finanziamento statale previsto dalla legge suddetta, attraverso il Fondo speciale di cui all'articolo 10 della legge stessa.

2. Per i criteri, le modalità e i procedimenti amministrativi inerenti l'erogazione dei contributi, si fa rinvio alla legge 13/1989 e alla circolare ministeriale 22 giugno 1989, n. 1669/U.L., di applicazione della stessa.

Art. 2.
(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di cinquecentosedicimila euro (516.000,00), da iscriversi nella unità previsionale di base 12.2.006, denominata «Superamento delle barriere architettoniche» del bilancio annuale 2002.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, si provvede con lo stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001, denominata «Fondi speciali per spese di investimento», in corrispondenza del punto 6) della Tabella B della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.

3. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, di cui al presente articolo, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 23 ottobre 2002

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale, su proposta dell'assessore Monelli, deliberazione n. 1070 del 29 luglio 2002, atto consiliare n. 1341 (VII^a Legislatura).

— Assegnato per il parere alla commissione consiliare permanente I^a «Affari istituzionali-programmazione-bilancio-finanze e patrimonio-organizzazione e personale-Enti locali», con competenza esclusiva, il 1^o ottobre 2002.

— Testo licenziato dalla I^a commissione consiliare permanente il 9 ottobre 2002, con parere e relazione illustrati dal presidente Pacioni, (Atto n. 1341/bis).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 ottobre 2002, deliberazione n. 241.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio segreteria della Giunta regionale - Sezione promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati» (pubblicata nella G.U. n. 21 del 26 gennaio 1989), modificata ed integrata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 (pubblicata nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 1989), è il seguente:

«10. — 1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.

3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.

4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.

5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate».

Nota all'art. 2, commi 2 e 3:

— La legge regionale 22 aprile 2002, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002», è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 19 del 26 aprile 2002.

— Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c), della legge regionale

28 febbraio 2000, n. 13, recante «Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria» (pubblicata nel S.O. al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 11 del 2 marzo 2000), è il seguente:

«27. (*Legge finanziaria regionale*). — *Omissis*. 3. La legge finanziaria regionale stabilisce: *Omissis*. c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale; *Omissis*».

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2002, n. 111.

Assegnazione ai Comuni di Cerreto di Spoleto, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Norcia, Sigillo, Spoleto e Narni, dei contributi per l'autonoma sistemazione previsti dall'ordinanza commissariale n. 78 del 19 luglio 2002.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
(ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 2668/97)

Vista la propria precedente ordinanza n. 78 del 19

luglio 2002 con la quale sono state emanate le disposizioni per l'assegnazione ed erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari, agli ospiti delle Comunità nonché agli esercenti di attività commerciali o artigianali che abbiano trovato una sistemazione abitativa onerosa o ospitati presso parenti o affini entro il IV grado;

Acquisiti gli elenchi trasmessi dai sindaci dei Comuni di Cerreto di Spoleto, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Norcia, Sigillo, Spoleto e Narni, nei quali sono indicati i beneficiari e l'entità dei contributi da erogare mensilmente;

Ritenuto di procedere all'assegnazione ed erogazione dei fondi ai predetti Comuni, limitatamente al fabbisogno stimato al 31 ottobre 2002;

ORDINA:

Art. 1.

1. È assegnata ai sindaci dei Comuni di seguito elencati, sulla base degli elenchi dei beneficiari e dei contributi a ciascuno spettanti, la somma a fianco di ciascuno indicata per l'erogazione dei contributi previsti dall'ordinanza commissariale n. 78 del 19 luglio 2002, limitatamente al fabbisogno stimato al 31 agosto 2002:

Comune	Nuclei		Comunità		Attività		Totale	
	Euro	n. dom	Euro	n. dom	Euro	n. dom	Euro	n. dom
Cerreto Di Spoleto	8.908,67	6					8.908,67	6
Foligno	119.450,57	72					119.450,57	72
Fossato di Vico	6.042,51	4					6.042,51	4
Gualdo Tadino	169.767,92	102			11.904,21	5	181.672,13	107
Nocera Umbra	203.031,79	87					203.031,79	87
Norcia	826,28	1					826,28	1
Sigillo	1.420,21	2					1.420,21	2
Spoleto	26.821,08	17			2.324,07	1	29.145,15	18
Narni	74.090,02	35					74.090,02	35
Totale	610.359,05	326			14.228,28	6	624.587,33	332

2. Il sindaco eroga i contributi ai beneficiari con le modalità di cui all'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 78 del 19 luglio 2002.

3. Periodicamente ciascun sindaco invia al Commissario delegato uno specifico rendiconto relativo ai contributi assegnati sulla base dell'importo mensile spettante a ciascun beneficiario, della durata dell'autonoma sistemazione e delle erogazioni effettuate.

4. L'erogazione dei contributi per i mesi successivi sarà effettuata previa rendicontazione, da parte dei sindaci dei Comuni interessati, delle somme spese per i beneficiari elencati e di relativa richiesta di fabbisogno.

5. L'Ufficio temporaneo completamente ricostruzione - gestione finanziaria degli interventi è autorizzato ad erogare ai Comuni gli importi di cui al comma 1 con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1355 del 22 settembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 24 ottobre 2002

LORENZETTI

Sezione II

**DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2002, n. 298.

Comune di Perugia - Determinazione delle indennità provvisorie di esproprio dei beni immobili occorrenti per l'ampliamento dell'area verde in via Ariosto - Rettifica DPGR 20 maggio 2002, n. 98.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con precedente decreto 20 maggio 2002, n. 98, sono state determinate le indennità provvisorie di esproprio dei beni immobili occorrenti per l'ampliamento dell'area verde in via Ariosto nel comune di Perugia;

Vista la nota del Comune di Perugia 30 settembre 2002, n. 130416, con la quale, nel comunicare che a seguito dell'approvazione del PRG del Comune avvenuto con delibera del Consiglio comunale 24 giugno 2002, n. 83, il terreno oggetto di esproprio deve ritenersi edificabile, ai fini dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, chiede di rettificare in tale senso il decreto di cui trattasi;

Vista la proposta di stima redatta dall'Unità operativa patrimonio del Comune di Perugia in data 20 agosto 2002;

Considerato che la richiesta del Comune di Perugia è meritevole di accoglimento;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 11;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 1992, n. 7756;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 1994, n. 567;

Decreta:

Il dispositivo del precedente decreto 20 maggio 2002, n. 98, è modificato come segue:

Art. 1.

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili occorrenti per l'ampliamento dell'area verde in via Ariosto sono determinate come segue:

COMUNE CENSUARIO DI PERUGIA

— Ditta Tommasini Adriano

Foglio n. 253 part. n. 279 mq. 5390 R.D. 9,74 x 10 = 97,40

Valore venale €/mq. 13,50

€/mq. 13,50 x 5390 = € 72.765,00

Calcolo indennità

€ (72.765,00 + 97,40) : 2 = € 36.431,20

con riduzione del 40% = € 21.858,72

Alla ditta suindicata saranno inoltre rimborsate le somme pagate per imposte relative all'ultimo trasferimento degli immobili precedente l'espropriazione, in rapporto alla superficie espropriata nonché le somme eventualmente corrisposte a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili.

Art. 2.

Il Comune di Perugia è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi nelle forme previste per gli atti processuali civili, dandone comunicazione alla Regione.

Ai sensi dell'art.12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, i proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, possono convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo pari all'importo come sopra calcolato senza applicare la riduzione del 40 per cento.

In caso di silenzio, l'indennità si intenderà rifiutata e pertanto ai proprietari espropriandi spetterà una somma pari all'importo di cui sopra, ridotto del 40 per cento.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'indennità di esproprio non può essere superiore al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriando ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore all'indennità come sopra determinata, la differenza fra l'importo dell'imposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dell'indennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dell'ente espropriante. Tale rimborso spetta per un periodo massimo di cinque anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 21 ottobre 2002

LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2002, n. 299.

Comune di Bastia Umbra - Imposizione servitù definitiva a favore del Comune sui beni immobili occorrenti per il ripristino ed adeguamento delle strade comunali via Lubiana e via Tre Case.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

— che con proprio decreto 13 settembre 2001, n. 187, sono state determinate le indennità provvisorie da corrispondere agli aventi diritto per la costituzione di servitù sui beni immobili occorrenti per il ripristino ed adeguamento delle strade comunali via Lubiana e via Tre Case nel comune di Bastia Umbra;

— che con proprio decreto 14 gennaio 2002, n. 6, è stato disposto il deposito delle suddette indennità presso la Cassa depositi e prestiti a favore delle ditte proprietarie dei beni immobili da assoggettare a servitù;

Vista la quietanza n. 44 in data 28 marzo 2002 comprovante l'avvenuto deposito dell'indennità presso la Cassa depositi e prestiti;

Vista la domanda in data 9 ottobre 2002, n. 28873, con la quale il Comune di Bastia Umbra ha chiesto l'emissione del decreto di imposizione di servitù sui beni immobili di cui trattasi;

Considerato che il Comune di Bastia Umbra ha adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per cui può pronunciarsi l'imposizione di servitù definitiva sui beni immobili occorrenti per la realizzazione delle opere suindicate;

Visto l'art. 13 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto l'art. 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 11;

Decreta:

Art. 1.

Il Comune di Bastia Umbra è autorizzato ad asservire definitivamente i sottoindicati beni immobili occorrenti per il ripristino ed adeguamento delle strade comunali via Lubiana e via Tre Case:

COMUNE CENSUARIO DI BASTIA UMBRA

— Ditta Ranocchia Stefano

Foglio n. 13 part. n. 2165 (ex 572/a) per mq. 92.

Art. 2.

Il presente decreto dovrà essere, a cura e spese dell'espropriante, registrato e notificato nella forma degli atti processuali civili ai proprietari interessati.

Art. 3.

L'espropriante provvederà inoltre, in termini di urgenza a sua cura e spese, alla trascrizione del presente decreto presso il competente Ufficio del territorio di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 21 ottobre 2002

LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2002, n. 300.

Comune di Bastia Umbra - Esproprio a favore del Comune dei beni immobili occorrenti per il ripristino ed adeguamento delle strade comunali via Lubiana e via Tre Case.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

— che con proprio decreto 13 settembre 2001, n. 187, sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione da corrispondere agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili occorrenti per il ripristino ed adeguamento delle strade comunali via Lubiana e via Tre Case nel comune di Bastia Umbra;

— che con proprio decreto in data 14 gennaio 2002, n. 6, è stato disposto il deposito delle suddette indennità presso la Cassa depositi e prestiti a favore delle ditte proprietarie dei beni immobili da espropriare;

Viste le quietanze nn. 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48 in data 28 marzo 2002 comprovanti l'avvenuto deposito delle indennità presso la Cassa depositi e prestiti;

Vista la domanda in data 9 ottobre 2002, n. 28873, con la quale il Comune di Bastia Umbra ha chiesto l'emissione del decreto di esproprio definitivo dei beni immobili di cui trattasi, ha comunicato che le sottoindicate particelle non sono più oggetto di esproprio:

— Ditta Mastrolia Tommaso, Sciarra Rosita e Rosella: foglio 14, particella n. 42;

— Ditta Boccolacci Marco: foglio 13, particella n. 461;

— Ditta Elisei Feliciano e Renato: foglio 13, particella n. 113;

— Ditta Costantini Claudio, Giambrioli Ivana, Costantini Enrico e Bazurli Maria: foglio 15 particella n. 66;

— Ditta Costantini Enrico e Bazurli Maria: foglio 15, particella n. 1005;

— Ditta Costantini Umberto: foglio 14, particella n. 129;

— Ditta Gnavolini Carlo e Luciano: foglio 14, particella n. 33;

— Ditta Immobiliare BPL di Piselli & C. S.a.S.: foglio 14, particella n. 556;

— Ditta Parini Porfirio e Furiani Enrico: foglio 20, particella n. 148 (ex 101);

ed ha altresì specificato quanto segue:

— Ditta Mastrolia Tommaso, Sciarra Rosita e Rosella: le particelle nn. 744 e 745 del foglio 13 derivano da un frazionamento precedentemente redatto e non definito dall'Agenzia del territorio.

Tali rate di terreno sono state originate dal frazionamento della particella n. 94 del foglio 13.

— Ditta Bartolucci Clara, Lina, Giuseppa e Mariana: la particella n. 185 del foglio 14 deriva dalla particella n. 15/b oggetto di precedente frazionamento non definito dall'Agenzia del territorio di PG. La particella n. 191 del foglio 14 deriva dalla particella n. 36/b oggetto di precedente frazionamento non definito dall'Agenzia del

territorio di PG;

— Ditta Boccolacci Marco: la particella n. 665 del foglio 13 viene espropriata per intero;

— Ditta Sciarra Paolo: la particella n. 181 del foglio 14 viene espropriata per intero.

Considerato che il Comune di Bastia Umbra ha adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per cui può pronunciarsi l'espropriazione definitiva dei beni immobili occorrenti per la realizzazione delle opere suindicate;

Visto l'art. 13 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto l'art. 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 11;

Decreta:

Art. 1.

Sono espropriati, a favore del Comune di Bastia Umbra, i sottoindicati beni immobili occorrenti per il ripristino ed adeguamento delle strade comunali via Lubiana e via Tre Case:

COMUNE CENSUARIO DI BASTIA UMBRA

1. Ditta Moretti Giampiero e Moretti Fausto
foglio n. 13 part. 2168 (ex 89/b) mq. 118
foglio n. 13 part. 2170 (ex 90/b) mq. 175
2. Ditta Sciarra Ennio, Sciarra Laura e Sciarra Uliano
foglio n. 13 part. 2181 (ex 137/b) mq. 43
3. Ditta Mastrolia Tommaso, Sciarra Rosita e Sciarra Rosella
foglio n. 13 part. 2176 (ex 94/b) mq. 251
foglio n. 13 part. 2177 (ex 94/c) mq. 231
foglio n. 13 part. 2174 (ex 93/b) mq. 43
foglio n. 13 part. 744 (ex 94) mq. 420
foglio n. 13 part. 745 (ex 94) mq. 480
4. Ditta Boccolacci Marco
foglio n. 13 part. 2164 (ex 122/b) mq. 30
foglio n. 13 part. 665 mq. 100
5. Ditta Ranocchia Stefano
foglio n. 13 part. 2166 (ex 572/b) mq. 2
6. Ditta Autotrasporti Zocchetti Lucio
foglio n. 15 part. 1209 (ex 68/b) mq. 400
7. Ditta Costantini Claudio e Giambarioli Ivana
foglio n. 15 part. 1215 (ex 1013/b) mq. 14
8. Ditta Marinangeli Villania, Salari Emilio e Salari Matteo
foglio n. 15 part. 1211 (ex 69/b) mq. 91
9. Ditta Sciarra Paolo
foglio n. 14 part. 181 mq. 15
10. Ditta Betti Gino, Costantini Giovanni, Grasselli Rosella e Ragni Gisella
foglio n. 14 part. 648 (ex 14/b) mq. 13
11. Ditta Betti Gino, Costantini Giovanni e Grasselli Rosella
foglio n. 14 part. 656 (ex 97/b) mq. 8
12. Ditta Bartolucci Lina, Bartolucci Clara, Bartolucci Giuseppa e Bartolucci Marianna
foglio n. 14 part. 650 (ex 15/b) mq. 37
foglio n. 14 part. 630 (ex 36/b) mq. 37

foglio n. 14 part. 191 (ex 36/b) mq. 100

foglio n. 14 part. 185 (ex 15/b) mq. 40

13. Ditta Brunori Alfredo e Brunori Gianfranco
foglio n. 14 part. 652 (ex 86/b) mq. 37

14. Ditta Bucaioni Giuseppe
foglio n. 14 part. 654 (ex 93/b) mq. 27

15. Gnavolini Carlo e Gnavolini Luciano
foglio n. 14 part. 690 (ex 613/b ex 34) mq. 1
foglio n. 14 part. 688 (ex 611/b ex 34) mq. 55
foglio n. 14 part. 729 (ex 28/b) mq. 245
foglio n. 20 part. 360 (ex 116/b) mq. 32

16. Ditta Immobiliare BPL di Piselli & C. S.a.S.
foglio n. 14 part. 733 (ex 555/b) mq. 7

17. Ditta Costruzioni nuova casa s.r.l.
foglio n. 19 part. 367 (ex 346/b ex 5) mq. 95
foglio n. 19 part. 369 (ex 344/b ex 5) mq. 1
foglio n. 19 part. 365 (ex 353/b ex 40) mq. 42

18. Ditta Casagrande Moretti Alviero e Donti Giuseppa
foglio n. 20 part. 351 (ex 110/b) mq. 1
foglio n. 20 part. 349 (ex 109/b) mq. 65.

Art. 2.

Il Comune di Bastia Umbra è autorizzato ad occupare permanentemente i beni immobili suddetti i quali entreranno a far parte del Demanio comunale.

Art. 3.

Il presente decreto dovrà essere, a cura e spese dell'espropriante, registrato e notificato nella forma degli atti processuali civili ai proprietari interessati.

Art. 4.

L'espropriante provvederà inoltre, in termini di urgenza a sua cura e spese, alla trascrizione del presente decreto presso il competente Ufficio del territorio di Perugia ed alla voltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 21 ottobre 2002

LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2002, n. 301.

Legge 14 febbraio 1992, n. 185, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 70 e decreto legislativo n. 112/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Delimitazione dei territori danneggiati da avversità atmosferiche e specificazione del tipo di provvidenze da applicare.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto l'art. 70, comma 1, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto legislativo n. 112/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, art. 110, comma 1, lett. e);

Vista la D.G.R. n. 160 del 21 febbraio 2001;

Vista la deliberazione n. 1414 adottata dalla Giunta regionale nell'adunanza del 17 ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

A seguito del carattere di eccezionalità dell'avversità atmosferica riconosciuta con la deliberazione citata nella premessa, possono essere concesse, a favore delle aziende agricole danneggiate nelle strutture, di cui ai fogli di mappa e relative particelle catastali ricadenti nei comuni appresso indicati, le provvidenze creditizie previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 2, lettera e) o, in alternativa, le provvidenze contributive secondo le modalità e le misure previste dall'art. 1, comma 4, della legge 21 luglio 1960, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni:

Trombe d'aria verificatesi nel periodo 6 - 21 agosto 2002

Danni alle strutture agrarie;

PROVINCIA DI PERUGIA

Comune di Campello sul Clitunno

foglio n. 41 particella n. 35;

Comune di Spoleto

foglio n. 134 particella n. 156;

foglio n. 100 particelle nn. 179, 86 e 175;

foglio n. 90 particella n. 103;

foglio n. 97 particelle nn. 28 e 47;

foglio n. 112 particelle nn. 151 e 195;

foglio n. 122 particelle nn. 16 e 17;

foglio n. 145 particella n. 57;

foglio n. 98 particella n. 137.

Art. 2.

Le domande, volte ad ottenere la concessione dei benefici previsti dall'art. 1 del presente decreto, dovranno essere redatte in duplice copia con firma autenticata, su moduli appositamente predisposti ed inoltrate alla Regione Umbria - Giunta regionale - Direzione regionale attività produttive - Servizio III - Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia.

Art. 3.

Le domande, di cui all'art. 2, dovranno essere presentate, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione integrale del presente decreto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e il 45° giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di riconoscimento del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante

plico raccomandato con avviso di ricevimento e si intenderanno utilmente prodotte se spedite entro il termine finale stabilito per la loro presentazione; a tal fine faranno fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante. Le domande potranno essere, altresì, inoltrate per il tramite delle Organizzazioni professionali e/o sindacali riconosciute. In quest'ultima ipotesi, le domande dovranno essere depositate entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile per la loro presentazione, corredate di un duplice elenco sottoscritto, del quale un esemplare è restituito dopo le necessarie verifiche di rispondenza tra le indicazioni dell'elenco e i titolari delle domande stesse.

Si fa inoltre presente che, per quanto riguarda l'autenticazione delle firme, si può far riferimento a quanto stabilisce l'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 42 del 20 febbraio 2001.

Alle domande ed alla documentazione da allegare si applicano le disposizioni indicate nel surrichiamato D.P.R. n. 445/2000.

Art. 4.

I provvedimenti di concessione dei benefici, di cui innanzi, saranno emanati ad intervenuto riconoscimento, da parte del Mi.P.A.F., dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso in questione.

Art. 5.

A cura del competente Servizio della Direzione regionale attività produttive saranno informate le Organizzazioni professionali e sindacali delle provvidenze come innanzi disposte.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Perugia, addì 25 ottobre 2002

LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2002, n. 302.

Legge 14 febbraio 1992, n. 185, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 70 e decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Delimitazione dei territori danneggiati da avversità atmosferiche e specificazione del tipo di provvidenze da applicare.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto l'art. 70, comma 1, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, art. 110,

comma 1, lett. e);

Vista la D.G.R. n. 160 del 21 febbraio 2001;

Vista la deliberazione n. 1415 adottata dalla Giunta regionale nell'adunanza del 17 ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

A seguito del carattere di eccezionalità dell'avversità atmosferica riconosciuta con la deliberazione sopra citata, possono essere concesse, a favore delle aziende agricole danneggiate nelle coltivazioni, le provvidenze creditizie previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 2, lett. d):

Grandinata del 21 agosto 2002

Danni alle coltivazioni.

PROVINCIA DI PERUGIA

Comune di Spoleto - zona territoriale delimitata dalle seguenti località: Terzo S. Severo, Colle Fabbri, S. Angelo in Mercole, Malfondo, Chiesa di Terraia, Francocci, Pian della Noce.

Art. 2.

Si delimitano le zone descritte nel precedente art. 1 in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole ivi ricadenti, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione danneggiati o distrutti e non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 3, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 185/92.

Art. 3.

Le domande, volte ad ottenere la concessione dei benefici previsti dagli artt. 1 e 2 del presente decreto, dovranno essere redatte in duplice copia con firma autenticata, su moduli appositamente predisposti e presentate o inoltrate alla Regione Umbria - Giunta regionale - Direzione regionale attività produttive - Servizio credito agrario, controlli esterni, garanzia delle produzioni - Via Mario Angeloni, 61 - 06124 - Perugia.

Art. 4.

Le domande, di cui all'art. 3, dovranno essere presentate, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione integrale del presente decreto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e il 45° giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di riconoscimento del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento e si intenderanno utilmente prodotte se spedite entro il termine finale stabilito per la loro presentazione; a tal fine faranno fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante. Le domande potranno essere, altresì, inoltrate per il tramite delle Organizzazioni professionali e/o sindacali riconosciute. In quest'ultima ipotesi, le domande dovranno essere depositate entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile per la loro presentazione, corredate di un

duplice elenco sottoscritto, del quale un esemplare è restituito dopo le necessarie verifiche di rispondenza tra le indicazioni dell'elenco e i titolari delle domande stesse.

Si fa inoltre presente che, per quanto riguarda l'autenticazione delle firme, si fa riferimento a quanto stabilisce l'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 42 del 20 febbraio 2001.

Alle domande ed alla documentazione da allegare si applicano le disposizioni indicate nel surrichiamato D.P.R. n. 445/2000.

Art. 5.

I provvedimenti di concessione dei benefici, di cui innanzi, saranno emanati ad intervenuto riconoscimento, da parte del Mi.P.A.F., dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso in questione.

Art. 6.

A cura del competente Servizio della Direzione regionale attività produttive saranno informate le Organizzazioni professionali e sindacali delle provvidenze come innanzi disposte.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Perugia, addì 25 ottobre 2002

LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2002, n. 303.

Comune di Bastia Umbra - Determinazione delle indennità provvisorie di servitù dei beni immobili occorrenti per la realizzazione dei collettori fognari in via dei Salici, via degli Ippocastani, via delle Robinie e fino al collettore F.I.O.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con nota prot. n. 28876 del 9 ottobre 2002, il Comune di Bastia Umbra ha chiesto l'emissione del provvedimento relativo alla determinazione delle indennità provvisorie di servitù dei beni immobili di cui all'oggetto, a termini dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto che con deliberazione della Giunta comunale di Bastia Umbra 18 giugno 2002, n. 118, è stato approvato il progetto per la realizzazione dei collettori fognari in via dei Salici, via degli Ippocastani, via delle Robinie e fino al collettore F.I.O. a servizio area P.I.P.;

Considerato:

— che ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, le opere sono di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;

— che è stato provveduto alle incombenze di cui all'art. 10 della citata legge n. 865/71;

— che in merito alla procedura espropriativa non sono state presentate opposizioni od osservazioni di sorta;

— che si tratta di aree a destinazione «edificabile» come risulta da certificato di destinazione urbanistica n. 73 rilasciato dal Comune di Bastia Umbra in data 20 giugno 2002;

— che occorre determinare, ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, le indennità provvisorie di servitù da corrispondere agli aventi diritto;

Visto che con deliberazione della Giunta comunale di Bastia Umbra 18 giugno 2002, n. 118, è stata approvata la stima dei beni immobili di cui trattasi;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 11;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 1992, n. 7756;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 1994, n. 567;

Decreta:

Art. 1.

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per la servitù sui beni immobili occorrenti per la realizzazione dei collettori fognari in via dei Salici, via degli Ippocastani, via delle Robinie e fino al collettore F.I.O. sono determinate come segue:

Comune censuario di Bastia Umbra

1) ditta LOCAT S.p.A.

foglio n. 16 part. n. 1265 mq. 42 R.D. = 0

Valore venale €/mq. 34,00

€/mq. (34,00 x 42) = € 1.428,00

Calcolo indennità

€(1.428,00 + 0) : 2 x 1/3 = € 238,00

con riduzione del 40 per cento = € 142,80

2) ditta Apostolico Biagio

foglio n. 16 part. n. 1268 mq. 18 R.D. = 0,007 x 10 = 0,07

foglio n. 16 part. n. 1264 mq. 36 R.D. = 0,007 x 10 = 0,07

foglio n. 16 part. n. 505 mq. 12 R.D. = 0,007 x 10 = 0,07

Totale mq. 66 Totale R.D. 0,21

Valore venale €/mq. 34,00

€/mq. (34,00 x 66) = € 2.244,00

Calcolo indennità

€(2.244,00 + 0,21) : 2 x 1/3 = € 374,04

con riduzione del 40 per cento = € 224,42

3) ditta Broccatelli Giuseppe, Marcello e Mauro

foglio n. 16 part. n. 508 mq. 294 R.D. = 0,007 x 10 = 0,07

Valore venale €/mq. 27,00

€/mq. (27,00 x 294) = € 7.938,00

Calcolo indennità

€(7.938,00 + 0,07) : 2 x 1/3 = € 1.323,01

con riduzione del 40 per cento = € 793,81

4) ditta ISA S.p.A.

foglio n. 16 part. n. 502 mq. 120 R.D. = 0,007 x 10 = 0,07

Valore venale €/mq. 34,00

€/mq. (34,00 x 120) = € 4.080,00

Calcolo indennità

€(4.080,00 + 0,07) : 2 x 1/3 = € 680,01

con riduzione del 40 per cento = € 408,00

5) ditta Istituti riuniti di ricovero Amministrazione Opera pia orfanotrofio maschile di S. Anna

foglio n. 16 part. n. 471 mq. 438 R.D. = 0,007 x 10 = 0,07

foglio n. 16 part. n. 515 mq. 660 R.D. = 0,007 x 10 = 0,07

Totale mq. 1.098 Totale R.D. 0,14

Valore venale €/mq. 12,50

€/mq. (12,50 x 1.098) = € 13.725,00

Calcolo indennità

€(13.725,00 + 0,14) : 2 x 1/3 = € 2.287,52

con riduzione del 40 per cento = € 1.372,51.

Art. 2.

Il Comune di Bastia Umbra è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi nelle forme previste per gli atti processuali civili, dandone comunicazione alla Regione.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, i proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, possono convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo pari all'importo come sopra calcolato senza applicare la riduzione del 40 per cento.

In caso di silenzio l'indennità si intenderà rifiutata e pertanto ai proprietari espropriandi spetterà una somma pari all'importo di cui sopra, ridotto del 40 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 25 ottobre 2002

LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2002, n. 304.

Comune di Foligno - Determinazione delle indennità provvisorie di esproprio e di servitù dei beni immobili occorrenti per la realizzazione dei programmi integrati di recupero delle frazioni di Forcatura e Seggio.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con nota prot. n. 14760 del 2 ottobre 2002 il Comune di Foligno ha chiesto l'emissione del provvedimento relativo alla determinazione delle indennità provvisorie di esproprio e di servitù dei beni immobili di cui all'oggetto, a termini dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Viste le deliberazioni della Giunta comunale di Foligno 14 ottobre 1999, nn. 589 e 621, con le quali è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei programmi integrati di recupero rispettivamente delle frazioni di Forcatura e Seggio;

Considerato:

— che ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 le opere sono di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;

— che è stato provveduto alle incombenze di cui all'art. 10 della citata legge n. 865/71;

— che in merito alla procedura espropriativa è stata presentata opposizione in data 27 aprile 2000 da parte della ditta Loschi Luciano ed altri che tra l'altro così recita: «si contesta l'ubicazione degli impianti di GPL (impatto ambientale, pregiudizio per gli insediamenti abitativi)»;

— che il Comune di Foligno ha controdedotto alle osservazioni con deliberazione della Giunta comunale 2 maggio 2002, n. 167 che tra l'altro così recita: «per le ragioni tecniche espresse si dispone l'inversione degli impianti (depuratore, GPL) e l'interramento degli stessi con opportune sistemazioni a verde, al fine di diminuire l'impatto ambientale dalla frazione»;

— che le deduzioni del Comune di Foligno sono meritevoli di accoglimento;

— che si tratta in parte di aree a destinazione «edificabile» e in parte a destinazione «agricola» come risulta da certificati di destinazione urbanistica nn. 9496 e 9497 rilasciati dal Comune di Foligno in data 4 luglio 2002;

— che occorre determinare, ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 865 e successive modificazioni e ai sensi dell'articolo 5 - bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, le indennità provvisorie di espropriazione e di servitù da corrispondere agli aventi diritto;

Vista la determinazione dirigenziale 13 settembre 2002, n. 1247 del direttore generale del Comune di Foligno che approva la stima di esproprio e di servitù dei beni immobili di cui trattasi;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 11;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 1992, n. 7756;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 1994, n. 567;

Decreta:

Art. 1.

Le osservazioni presentate dalla ditta Loschi Luciano

ed altri in data 27 aprile 2000, sono respinte in quanto giuridicamente e di fatto infondate.

Art. 2.

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili occorrenti per realizzazione dei Programmi integrati di recupero delle frazioni di Forcatura e Seggio sono determinate come segue:

Comune censuario di Foligno

— ditta Anzuini Dante

foglio n. 50 part. n. 558 (ex 55/b) (sem.)

mq. 1.040 a €/mq. 0,309874 = € 322,27

Alla ditta suindicata saranno inoltre rimborsate le somme pagate per imposte relative all'ultimo trasferimento degli immobili precedente l'espropriazione in rapporto alla superficie espropriata.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni i proprietari espropriandi, di cui all'art. 2, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo non superiore al 50 per cento dell'indennità provvisoria, mentre per i proprietari espropriandi diretti coltivatori, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria, maggiorato dei rimborsi di cui sopra, ovvero comunicare al Presidente della Giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità provvisoria con avvertenza che, in caso di silenzio l'indennità provvisoria si intenderà rifiutata.

Art. 4.

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per la servitù sui beni immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui trattasi sono determinate come segue:

Comune censuario di Foligno

1) ditta Loschi Luciano

foglio n. 30 part. n. 3 (sem.)

mq. 75 a €/mq. 0,309874/3 = € 7,75

foglio n. 29 part. n. 321 (sem.)

mq. 200 a €/mq. 0,309874/3 = € 20,66

foglio n. 29 part. n. 320 (sem.arb.)

mq. 140 a €/mq. 0,455515/3 = € 21,26

Totale € 49,67

2) ditta Merli Alessandro

foglio n. 30 part. n. 1 (sem.)

mq. 446 a €/mq. 0,309874/3 = € 46,07

foglio n. 30 part. n. 2 (sem.)

mq. 110 a €/mq. 0,309874/3 = € 11,36

Totale € 57,43

3) ditta Prosperi Franco

foglio n. 29 part. n. 277 (sem.)

mq. 180 a €/mq. 0,309874/3 = € 18,59

4) ditta Forti Domenico e Renzo
 foglio n. 29 part. n. 505 (ex 275) (sem.)
 mq. 305 a €/mq. 0,309874/3 = € 31,50

5) ditta Anzuini Dante
 foglio n. 50 part. n. 557 (ex 55/a) (sem.)
 mq. 370 a €/mq. 0,309874/3 = € 38,22

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni i proprietari espropriandi, di cui all'art. 4, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di servitù per un prezzo non superiore al 50 per cento dell'indennità provvisoria, ovvero comunicare al Presidente della Giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità provvisoria con avvertenza che, in caso di silenzio l'indennità si intenderà rifiutata.

Art. 6.

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per la servitù sui beni immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui trattasi sono determinate come segue:

Comune censuario di Foligno

- 1) ditta Ricci Aldo
 foglio n. 29 part. n. 324 mq. 100 R.D. = 0
 Valore venale €/mq. 19,63
 €/mq. 19,63 x 100 = € 1.963,00
 Calcolo indennità
 €(1.963,00 + 0): 2x1/3 = € 327,17
 con riduzione del 40 per cento = € 196,30
- 2) ditta Lini Vincenzo
 foglio n. 29 part. n. 134 mq. 140 R.D. = 0
 Valore venale €/mq. 19,63
 €/mq. 19,63 x 140 = € 2.748,20
 Calcolo indennità
 €(2.748,20 + 0): 2x1/3 = € 458,03
 con riduzione del 40 per cento = € 274,82
- 3) ditta Forti Enzo e Francesco
 foglio n. 29 part. n. 315 mq. 100 R.D. = 0,051 x 10 = 0,51
 Valore venale €/mq. 19,63
 €/mq. 19,63 x 100 = € 1.963,00
 Calcolo indennità
 €(1.963,00 + 0,51): 2x1/3 = € 327,25
 con riduzione del 40 per cento = € 196,35.

Art. 7.

Il Comune di Foligno è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi nelle forme previste per gli atti processuali civili, dandone comunicazione alla Regione.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 5 -

bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, i proprietari espropriandi, di cui all'art. 6 entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo pari all'importo come sopra calcolato senza applicare la riduzione del 40 per cento.

In caso di silenzio l'indennità si intenderà rifiutata e pertanto ai proprietari espropriandi spetterà una somma pari all'importo di cui sopra, ridotto del 40 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 25 ottobre 2002

LORENZETTI

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
 15 ottobre 2002, n. 242.

Individuazione degli organismi collegiali considerati indispensabili e di quelli considerati non indispensabili, operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo nell'ordinamento della Regione dell'Umbria - Art. 1 - comma terzo della legge regionale 30 giugno 1999, n. 19 e revoca della deliberazione consiliare n. 236 del 23 settembre 2002.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la propria deliberazione consiliare n. 236 del 23 settembre 2002, concernente: «Individuazione degli organismi collegiali considerati indispensabili e di quelli considerati non indispensabili, operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo nell'ordinamento della Regione dell'Umbria - art. 1 - comma terzo - della legge regionale 30 giugno 1999, n. 19»;

Vista la proposta di atto amministrativo di iniziativa del consigliere Brozzi, concernente: «Modificazione della deliberazione consiliare n. 236 del 23 settembre 2002, concernente: «Individuazione degli organismi collegiali considerati indispensabili e di quelli considerati non indispensabili, operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo nell'ordinamento della Regione dell'Umbria - art. 1 - comma terzo - della legge regionale 30 giugno 1999, n. 19»;

Atteso che la I commissione consiliare nella seduta del 9 ottobre 2002 ha deciso di proporre al Consiglio la revoca della predetta deliberazione n. 236 del 23 settembre 2002 e, conseguentemente di modificare il titolo dell'atto n. 1379 così come segue: «Individuazione degli organismi collegiali considerati indispensabili e di quelli considerati non indispensabili, operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo nell'ordinamento della Regione dell'Umbria - art. 1 - comma terzo - della legge regionale 30 giugno 1999, n. 19 - e revoca della deliberazione consiliare n. 236 del 23 settembre 2002»;

Atteso altresì che per le ragioni espresse nell'atto n. 1379 la I commissione ha ritenuto provvedere al mantenimento delle commissioni alloggi edilizia residenziale pubblica di Perugia e Terni, di cui alla legge regionale n. 33 del 23 dicembre 1996, tra gli organismi da considerarsi indispensabili di cui alla *Tabella A* che forma parte integrante del presente atto;

Atteso infine che la I commissione ha ritenuto mantenere il comitato tecnico per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla legge regionale 24 agosto 1987, n. 44, nonché le commissioni tecniche consultive presso gli IERP di Perugia e Terni di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12, tra gli organismi non indispensabili, di cui alla *Tabella B* che forma parte integrante del presente atto;

Visti il parere e la relazione della I commissione consiliare permanente illustrati dal relatore presidente Costantino Pacioni;

Vista la legge regionale n. 19 del 30 giugno 1999 recante «Riordino degli organismi collegiali»;

Visto lo statuto regionale;

Visto il regolamento interno;

Con n. 19 voti favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge dai 19 consiglieri presenti e votanti,

delibera:

— di revocare la deliberazione consiliare n. 236 del 23 settembre 2002, concernente: «Individuazione degli organismi collegiali considerati indispensabili e di quelli considerati non indispensabili, operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo nell'ordinamento della Regione dell'Umbria - art. 1 - comma terzo - della legge regionale 30 giugno 1999, n. 19»;

— di individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 30 giugno 1999, n. 19, quali organismi indispensabili, per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione gli organismi con funzioni amministrative di seguito indicati nella *Tabella A*) quale parte integrante al presente atto;

— di sopprimere, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 30 giugno 1999, n. 19, gli organismi con funzioni amministrative, individuati quali organismi non indispensabili, di seguito indicati nella *tabella B*) quale parte integrante al presente atto.

TABELLA A)

ORGANISMI INDISPENSABILI	Direzioni e/o Servizi competenti	Note
1. Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo (L.R. 27 ottobre 1999, n. 26, art. 7)	Segreteria della Presidenza della Giunta - Servizio relazioni internazionali	
2. Consiglio regionale dell'emigrazione (L.R. 20 novembre 1997, n. 37, art. 3)	Segreteria della Presidenza della Giunta - Servizio relazioni internazionali	
3. Consulta regionale dell'immigrazione per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie (L.R. 10 aprile 1990, n. 18, modificata con L.R. 5 dicembre 1997, n. 40)	Segreteria della Presidenza della Giunta - Servizio relazioni internazionali	
4. Comitato tecnico consultivo regionale per la polizia locale (L.R. 30 aprile 1990, n. 34)	Direzione regionale risorse finanziarie, umane e strumentali	
5. Comitato regionale per la protezione degli animali (L.R. 19 luglio 1994, n. 19)	Direzione regionale sanità e servizi sociali	
6. Commissione medica regionale per i ricorsi medicina sportiva (L.R. 10 luglio 1998, n. 23)	Direzione regionale sanità e servizi sociali	
7. Commissione regionale per la cooperazione sociale (L.R. 2 novembre 1993, n. 12)	Direzione regionale sanità e servizi sociali	
8. Consiglio tecnico regionale per la sanità (L.R. 10 dicembre 1980, n. 72 mod. e int. L.R. 27 marzo 1990, n. 9)	Direzione regionale sanità e servizi sociali	
9. Consulta tecnico-scientifica per il sistema regionale del sangue (Consulta regionale del sangue) (L.R. 11 marzo 1985, n. 10)	Direzione regionale sanità e servizi sociali	
10. Comitato consultivo regionale per il territorio - CCRT (L.R. 26 luglio 1994, n. 20)	Direzione regionale politiche territoriali, ambiente, infrastrutture	
11. Comitato di coordinamento dip. sicurezza civile e ambientale e segreteria (L.R. 27 luglio 1988, n. 26, artt. 10 e 11)	Direzione regionale politiche territoriali, ambiente, infrastrutture	
12. Comitato tecnico-scientifico per la gestione della rete sismica locale (L.R. 3 marzo 1995, n. 8)	Direzione regionale politiche territoriali, ambiente, infrastrutture	
13. Commissione formazione elenco regionale esperti beni ambientali e assetto del territorio (L.R. 11 agosto 1983, n. 34)	Direzione regionale politiche territoriali, ambiente, infrastrutture	

<i>ORGANISMI INDISPENSABILI</i>	<i>Direzioni e/o Servizi competenti</i>	<i>Note</i>
14. Commissione per l'inclusione nell'elenco regionale collaudatori tecnico-amministrativi di OO.PP. (L.R. 21 ottobre 1981, n. 70)	Direzione regionale politiche territoriali, ambiente, infrastrutture	
15. Commissione tecnica per l'elenco regionale prezzi negli appalti delle OO.PP. (L.R. 20 maggio 1986, n. 19)	Direzione regionale politiche territoriali, ambiente, infrastrutture	
16. Commissioni provinciali per l'abilitazione all'esercizio venatorio di Perugia e Terni (L.R. 11 gennaio 1979, n. 2, art. 3, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 luglio 1991, n. 16; la l.r. n. 2/79 è stata abrogata dall'art. 26, comma 1, lett. a) della l.r. n. 7/2002)	Servizio programmazione forestale, faunistico venatoria ed economia montana	Le funzioni svolte dalle Commissioni sono in corso di conferimento alle Province
17. Commissioni provinciali per l'abilitazione alla vigilanza venatoria volontaria di Perugia e Terni (L.R. 17 maggio 1994, n. 14, art. 35, modificato dall'art. 23 della l.r. n. 7/2002)	Servizio programmazione forestale, faunistico venatoria ed economia montana	Le funzioni svolte dalle Commissioni sono in corso di conferimento alle Province
18. Commissione regionale per la tassidermia (R.R. 23 marzo 1995, n. 14)	Servizio programmazione forestale, faunistico venatoria ed economia montana	Le funzioni svolte dalle Commissioni sono in corso di conferimento alle Province
19. Consulta faunistico-venatoria (L.R. 17 maggio 1994, n. 14, art. 8, modificato dall'art. 4 della l.r. n. 7/2002)	Servizio programmazione forestale, faunistico venatoria ed economia montana	
20. Consulta ittica regionale (L.R. 2 dicembre 1998, n. 44, art. 9)	Servizio programmazione forestale, faunistico venatoria ed economia montana	
21. Commissioni provinciali per l'artigianato di Perugia e Terni (L.R. 7 novembre 1988, n. 42 e successive mod. e int.)	Servizio internazionalizzazione delle imprese, promozione artigianato e cooperazione	
22. Commissione regionale per l'artigianato (L.R. 7 novembre 1988, n. 42 e successive mod. e int.)	Servizio internazionalizzazione delle imprese, promozione artigianato e cooperazione	
23. Consulta regionale della cooperazione (L.R. 6 agosto 1997, n. 24, art. 2)	Servizio internazionalizzazione delle imprese, promozione artigianato e cooperazione	
24. Consulta regionale per l'utenza ed il consumo (L.R. 10 luglio 1987, n. 34, art. 2)	Servizio commercio	
25. Osservatorio regionale del commercio (L.R. 3 agosto 1999, n. 24, artt. 32 e 33)	Servizio commercio	
26. Conferenza dei Capi degli istituti (sistema bibliotecario, documentario regionale) - (art. 15 L.R. 37/90)	Servizio musei e beni culturali	
27. Commissione regionale per la classificazione delle residenze d'epoca (L.R. 4 aprile 1990; n. 13, art. 2)	Servizio turismo	Rimane in funzione fino al completamento del trasferimento delle attribuzioni alle Province
28. Commissione tecnica consultiva per l'individuazione delle tariffe delle professioni turistiche (L.R. 14 novembre 1988, n. 43, art. 11)	Servizio turismo	Rimane in funzione fino al completamento del trasferimento delle attribuzioni alle Province
29. Commissione regionale per classificazione e vigilanza strutture ricettive alberghiere (L.R. 27 gennaio 1993, n. 4, art. 7)	Servizio turismo	Rimane in funzione fino al completamento del trasferimento delle attribuzioni alle Province
30. Comitato regionale di coordinamento delle riunioni regionali delle associazioni di produttori agricoli (L.R. 1 luglio 1981, n. 42, art. 6)	Direzione attività produttive	Rimane in funzione fino all'esito della valutazione in corso circa il mantenimento o meno delle sue competenze
31. Comitato tecnico scientifico produzione sementi piante allogame e non allogame (LR 20 gennaio 1999, n. 1)	Direzione attività produttive - Servizio VII	
32. Commissione regionale per l'agricoltura biologica (L.R. 28 agosto 1995, n. 39, art. 10)	Direzione attività produttive - Servizio VII	

<i>ORGANISMI INDISPENSABILI</i>	<i>Direzioni e/o Servizi competenti</i>	<i>Note</i>
33. Consulta apistica regionale (L.R. 22 gennaio 1986, n. 6)	Direzione attività produttive - Servizio VII	
34. Comitato tecnico di valutazione dei progetti di sviluppo di qualità nelle imprese minori (L.R. 6 agosto 1991, n. 19, art. 4)	Direzione attività produttive - Servizio X	
35. Autorità per il riconoscimento della qualità delle Aziende agrituristiche (L.R. 14 agosto 1997, n. 28, art. 14)	Direzione attività produttive - Servizio IV	
36. Commissione regionale per l'agriturismo (L.R. 14 agosto 1997, n. 28, art. 8)	Direzione attività produttive - Servizio IV	
37. Commissioni alloggi edilizia residenziale pubblica di Perugia e Terni (L.R. 23 dicembre 1996, n. 33, art. 12)	Direzione regionale politiche territoriali, ambiente, infrastrutture	

TABELLA B)

<i>ORGANISMI NON INDISPENSABILI</i>	<i>Note</i>	<i>Servizio cui attribuire le competenze</i>
1. Commissione tecnica consultiva per l'individuazione delle tariffe di alloggio nelle strutture ricettive (L.R. 14 novembre 1988, n. 43)	Funzioni esaurite (non esiste più in quanto dal 1991 i prezzi delle tariffe sono stati liberalizzati)	Servizio turismo
2. Commissione d'esame per l'iscrizione nel registro dei titolari e gestori di imprese turistiche province di Perugia e Terni (L.R. 30 agosto 1988, n. 37 e L.R. 17 dicembre 1991, n. 36)	Funzioni esaurite con l'entrata in vigore della L.135/01 (5 maggio 2001)	Servizio turismo
3. Segreteria tecnica dell'Osservatorio regionale delle OO.PP. (L.R. 20 maggio 1986, n. 19, art. 6)	La Direzione regionale politiche territoriali, ambiente e infrastrutture ne propone la soppressione in quanto la Segreteria non si riassume più da tempo e attualmente non espleta alcuna funzione.	Servizio OO.PP. e Infrastrutture tecnologiche, programmazione e attuazione interventi
4. Consulta regionale per il turismo (L.R. 8 agosto 1996, n. 20, art. 12)	La Direzione regionale al turismo comunica che la Consulta rimane in funzione fino all'entrata in vigore della L.R. 29/2001 prevista il 1° gennaio 2002. (La L.R. 29/2001 abroga la L.R. 20/1996)	Servizio turismo
5. Comitato tecnico per lo smaltimento dei rifiuti (L.R. 24 agosto 1987, n. 44, art. 15).	La legge regionale n. 44/1987, è stata abrogata con legge regionale n. 14 del 31 luglio 2002 ad oggi vigente	Direzione regionale politiche territoriali, ambiente, e infrastrutture
6. Commissioni tecniche consultive presso gli IERP di Perugia e Terni (L.R. 2 maggio 1983, n. 12)	Con legge regionale n. 11 del 19 giugno 2002 ad oggi in vigore è stata abrogata la legge regionale n. 12 del 2 maggio 1983.	A.T.E.R.

I consiglieri segretari
Marco Fasolo
Ada Spadoni Urbani

Il Presidente
 CARLO LIVIANTONI

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
- SERVIZIO V - PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA -
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 settembre 2002,
n. 8197.

D.L.vo 13 aprile 1999, n. 123, art. 3 comma 1 - Eredi farmacia dr. Franceschetti Igino e C. s.n.c. - Città di Castello. Presa d'atto variazione denominazione.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 «Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali», con il quale, tra l'altro, è stata assegnata alle Regioni e alle Province autonome la competenza su tutta la procedura di riconoscimento e di registrazione degli stabilimenti e degli intermediari ad eccezione degli stabilimenti di fabbricazione di cui all'art. 2 - comma 2 - lettera a), di competenza ministeriale;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 172, «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, per l'attuazione della direttiva 98/92/CE che modifica la direttiva 95/69/CE, in materia di tariffe per il riconoscimento di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali»;

Vista la DGR 24 novembre 1999, n. 1761 «Linee guida in materia di applicazione decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 - Attuazione Dir. 95/69/CE che fissa condizioni e modalità di riconoscimento e registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali»;

Vista la DGR 22 dicembre 2000, n. 1533 «Linee guida vincolanti in materia di applicazione del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 - Integrazione», con la quale, tra l'altro, è stata ulteriormente disciplinata l'effettuazione dei sopralluoghi ai fini autorizzativi;

Vista la precedente propria determinazione dirigenziale 13 giugno 2001, n. 5086, con la quale, tra altri, la «Farmacia dr. Franceschetti Igino e C.» s.n.c. di Città di Castello, è stata riconosciuta, ai sensi del D.L.vo 13 aprile 1999, n. 123, art. 3 comma 1, quale intermediaria che immette in commercio additivi e prodotti di cui ai capitoli I.1.a) e I.2.a) dell'Allegato I dello stesso D.L.vo 213/99;

Vista la comunicazione pervenuta a questa Direzione regionale per il tramite della A.S.L. n. 1, mediante la quale, a seguito di decesso del dr. Igino Franceschetti, si notificava la variazione della denominazione societaria

in: «Eredi farmacia dr. Igino Franceschetti e C. s.n.c.»;

Considerato di dover conseguentemente aggiornare l'atto di riconoscimento sopra citato;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. è preso atto che la «Farmacia dr. Franceschetti Igino e C. s.n.c.» di Città di Castello, con sede in P.zza Giovanni XXIII, 6/B - P.I. 02315780540, già riconosciuta quale intermediaria che immette in commercio:

1. additivi di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I (antibiotici, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, fattori di crescita, vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite, oligoelementi, enzimi, microrganismi, carotenoidi e xantofille, sostanze con effetto antiossidante per le quali è stabilito un tenore massimo), o prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE (prodotti proteici ottenuti da microrganismi - batteri, lieviti, alghe, funghi inferiori ad eccezione del sottogruppo 1.2.1, prodotti accessori della fabbricazione di aminoacidi per fermentazione, aminoacidi e loro sali, analoghi degli aminoacidi);

2. premiscele di additivi di cui al capitolo I.2.a) dell'Allegato I (antibiotici, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, fattori di crescita, vitamine - A e D -, oligoelementi - rame e selenio);

ai sensi del D.L.vo 13 aprile 1999, n. 123, art. 3 comma 1, con n. ITα000018PG, ha variato la propria denominazione come sotto specificato;

2. restano fermi tutti gli altri elementi contemplati nella determinazione dirigenziale 13 giugno 2001, n. 5086, riferiti a tale farmacia, non contestualmente modificati, e segnatamente il numero di riconoscimento. Pertanto detto numero di riconoscimento ITα000018PG viene ora attribuito alla subentrata s.n.c. «Eredi farmacia dr. Igino Franceschetti e C.» - P.I. 023157800540;

3. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, 18 settembre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
GONARIO GUAITINI

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE TERRITORIALI,
AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - SERVIZIO PRO-
GRAMMI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 4 ottobre 2002, n. 8925.

L.R. 27/2000 - Art. 22 comma 6 - Valutazione di incidenza ambientale. «Progetto di ristrutturazione e cambio destinazione di n. 5 capannoni per attività suinicola in loc. S. Valentino del comune di Marsciano (PG)» - Ditta Checchini Agricoltura s.s.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 «Piano urbanistico territoriale» che all'art. 22, comma 6, sottopone alla valutazione di incidenza ambientale, ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, la realizzazione di nuovi impianti di allevamento suinicoli, avicoli ed ittio-genici o l'ampliamento di quelli esistenti non assoggettati alle norme di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11;

Visto l'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, sulla valutazione d'incidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3621 del 1° luglio 1998 in base alla quale la procedura di valutazione d'incidenza viene assimilata alla procedura di verifica di cui all'art. 4 della L.R. 11/98;

Vista la direttiva CEE del 27 giugno 1985, n. 337, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997;

Visto il D.P.R. del 12 aprile 1996: «atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale»;

Vista la legge regionale 9 aprile 1998, n. 11: Norme in materia di impatto ambientale;

Visto il D.P.C.M. 3 settembre 1999;

Visto il D.P.C.M. 1 settembre 2000;

Vista l'istanza pervenuta in data 27 agosto 2002, acquisita agli atti regionali in data 30 agosto 2002, prot. n. 13099, con la quale la ditta «Checcarini Agricoltura s.s.» con sede legale in Villanova di Marsciano via V. Emanuele n. 4, in persona del suo legale rappresentante sig. Giulietto Checcarini, ha richiesto la valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della L.R. 27/2000, relativa al progetto di «Ristrutturazione e cambio destinazione di n. 5 capannoni per attività suinicola in loc. S. Valentino del comune di Marsciano»;

Visti i seguenti elaborati allegati all'istanza:

- Relazione tecnica di incidenza ambientale;
- Parere U.S.L. n. 2 prot. n. 131 del 2 maggio 2002;
- Parere A.R.P.A. prot. n. 446 del 31 maggio 2002;
- Estratto P.R.G. e N. T.A. del Comune di Marsciano;

Visti i pareri pervenuti o consegnati in sede di conferenza da parte dei Servizi regionali di seguito indicati e depositati in originale agli atti di questo servizio:

1. *Servizio qualificazione delle produzioni alimentari*, parere n. 43063 del 23 settembre 2002;

2. *Servizio prevenzione e sanità pubblica*, parere n. 11033 del 16 settembre 2002;

3. *Ufficio temporaneo urbanistica*, parere espresso in sede di conferenza;

Visto il verbale di conferenza istruttoria redatto in data 19 settembre 2002 ed i pareri allegati allo stesso per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto di quanto in esso contenuto;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. *Di esprimere*, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 27/2000, giudizio favorevole in ordine alla valutazione di incidenza ambientale sul progetto in esame relativo a «Ristrutturazione e cambio destinazione di n. 5 capannoni per attività suinicola in loc. S. Valentino del comune di Marsciano» proposto dalla ditta Checcarini Agricoltura s.s.» con sede legale in Villanova di Marsciano via V. Emanuele n. 4, in persona del suo legale rappresentante sig. Giulietto Checcarini, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1) i capannoni dovranno essere muniti di idoneo impianto di ventilazione e depurazione dell'aria interna al fine di abbattere ulteriormente la diffusione di sostanze odorigene nell'intorno degli stessi;

2) le strutture dell'allevamento dovranno tenere conto rigorosamente delle normative in materia di igiene e benessere degli animali in ordine alle superfici minime a capo e al tipo di confinamento degli animali, così come previsto in particolare dal D.Lgs n. 534/92;

3) le modifiche strutturali dovranno essere realizzate conformemente a quanto previsto nella relazione tecnica progettuale che, dalla sua lettura, risulta in linea con quanto previsto dal codice di buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999);

4) la capacità di accumulo delle vasche di emergenza dovrà essere valutata attentamente in rapporto ad eventuali periodi di malfunzionamento del biodegestore e/o di eccessiva piovosità e in ogni caso si dovrà tener conto di quanto previsto dalla direttiva CE n. 676/91.

2. di disporre

a) che copia conforme della presente determinazione venga notificata al Sindaco del Comune di Marsciano (PG);

b) che copia conforme della presente determinazione venga notificata alla ditta Checcarini Agricoltura s.s.» con sede legale in Villanova di Marsciano (PG) via V. Emanuele n. 4;

c) che la presente determinazione venga pubblicata per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

3. *di dare atto* che gli originali del verbale della conferenza istruttoria del giorno 19 settembre 2002 e dei pareri, dichiarati parte integrante e sostanziale del presente atto che per loro natura e consistenza non possono essere allegati, sono depositati presso il Servizio regionale programmi per l'assetto del territorio - sezione 4^A V.I.A. Terni;

4) *di dichiarare* che trattasi di atto di maggiore rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 15/97, del regolamento interno della Giunta e delle direttive appli-

cative e, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia.

Perugia, lì 4 ottobre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
NICOLA BERANZOLI

(Atto amministrativo efficace dal 18 ottobre 2002)

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE -
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FORESTALE,
FAUNISTICO-VENATORIA ED ECONOMIA MONTANA
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 ottobre 2002,
n. 8926.

**Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 - Comunanza
agraria di Fogliano - Alienazione rata di terreno.**

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di autorizzare la Comunanza agraria di Fogliano in comune di Cascia, ad alienare, a Michele Ragusa, la rata di terreno contraddistinta al N. C.T. del Comune stesso al foglio n. 44 particella n. 502 della superficie di mq 2.570 al prezzo complessivo di Euro 7.967,00;

2. che i terreni sono ceduti liberi da gravami di uso civico;

3. che tutti gli oneri inerenti all'alienazione siano a carico dell'acquirente;

4. che i proventi dell'alienazione siano investiti in titoli del debito pubblico, intestati all'ente e con vincolo a favore della Regione dell'Umbria;

5. che la volontà espressa dall'acquirente: «il terreno acquistato dalla Comunanza agraria di Fogliano con annessa la chiesa e l'abitazione che saranno costruite, torneranno in proprietà della Comunanza agraria quando io padre Ragusa ed il mio aiutante passeremo a miglior vita», sia inserita nell'atto di vendita nel quale dovrà essere altresì specificato che la Comunanza agraria tornerà proprietaria dei beni a titolo gratuito;

6. che il termine per la stipulazione dell'atto di alienazione, copia del quale deve essere inviata al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, debba essere fissato in 360 giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

7. che possano essere richiesti i benefici della legge 1° dicembre 1981, n. 692, poiché la presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1766 del 16 giugno 1926 e nelle finalità si ravvisa il pubblico interesse;

8. che copia del provvedimento debba essere inviata alla II^a commissione consiliare ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 45 del 2 dicembre 1998;

9. che debba essere disposta la pubblicazione, della

sola parte dispositiva, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

10. di dichiarare che trattasi di atto di maggior rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 15/97, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia.

Perugia, lì 4 ottobre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
ADRIANO GIUSTI

(Atto amministrativo efficace dal 18 ottobre 2002)

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE -
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FORESTALE,
FAUNISTICO-VENATORIA ED ECONOMIA MONTANA
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 ottobre 2002,
n. 8927.

**Dominio collettivo di Alviano. Alienazione rata di
terreno per realizzazione centrale idroelettrica «Alviano 2».**

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di autorizzare il Dominio collettivo di Alviano in Comune di Alviano, ad alienare, all'Azienda speciale multiservizi s.p.a. (A.S.M. s.p.a.) di Terni, le rate di terreno contraddistinte al N. C.T. del Comune stesso al foglio n. 7 particelle n. 333 (ex 7 parte), n. 151, n. 150, n. 331 (ex 302 parte), n. 5, della superficie di mq 17.200 al prezzo complessivo di Euro 11.541,59;

2. che i terreni sono ceduti liberi da gravami di uso civico;

3. che alla liquidazione dei diritti dei livellari debba provvedere la società acquirente prima della stipulazione dell'atto di vendita;

4. di autorizzare il Dominio collettivo a non vincolare, per i motivi indicati in narrativa, i proventi derivanti dall'alienazione autorizzata con determinazione dirigenziale n. 2515 del 22 marzo 2002 pari ad € 1.864,80;

5. che tutti gli oneri inerenti all'alienazione debbano essere a carico della società acquirente;

6. che i proventi dell'alienazione, compresi quelli di cui al punto 4, non siano investiti in titoli del debito pubblico poiché l'Ente intende utilizzarli come segue:

- € 5.100,00 - contributo per interventi sulla facciata della chiesa parrocchiale del XV secolo, interventi progettati per una spesa complessiva di € 25.822,39

- € 8.306,39 - completamento del parco pubblico in loc. Pietraia, dotazione dello stesso di acqua potabile ed

energia elettrica, manutenzione straordinaria della rete viaria dell'ente e dell'immobile ubicato in Alviano via Toselli;

7. che il termine per la stipulazione dell'atto di alienazione, copia del quale deve essere inviata al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, è fissato in 360 giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

8. che possano essere chiesti i benefici della legge 1 dicembre 1981, n. 692, poiché la presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art.12 della legge n. 1766 del 16 giugno 1926 e persegue finalità di pubblico interesse;

9. che copia del provvedimento sia inviata alla II^a commissione consiliare ai sensi dell'art.1 della L.R. n. 45 del 2 dicembre 1998;

10. che l'atto sia pubblicato, solo la parte dispositiva, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

11. di dichiarare che trattasi di atto di maggior rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 15/97, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia.

Perugia, lì 4 ottobre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
ADRIANO GIUSTI

(Atto amministrativo efficace dal 18 ottobre 2002)

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FORESTALE, FAUNISTICO-VENATORIA ED ECONOMIA MONTANA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 ottobre 2002, n. 8928.

Comune di Fossato di Vico - Permuta terreni.

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. il Comune di Fossato di Vico è autorizzato a permutare, con i sig.ri Bellucci Alvaro e Paola Pasquarelli i quali cederanno al Comune la rata di terreno contraddistinta al N.C.T. del Comune di Fossato di Vico foglio n. 22 particella n. 119, della superficie di mq 2.610 e del valore di € 808,77, la rata di terreno contraddistinta al N.C.T. dello stesso Comune al foglio n. 16 particella n. 104, di mq 10.160 e del valore di € 540,46;

2. che la permuta sia effettuata alla pari, vale a dire senza che il Comune versi la differenza di valore;

3. che tutti gli oneri inerenti alla permuta siano a carico dei sig.ri Bellucci/Pasquarelli;

4. che i terreni del Comune siano ceduti liberi da gravami d'uso civico, mentre quelli acquisiti siano assoggettati ai vincoli della legge n. 1766 del 16 giugno 1927;

5. che la stipulazione dell'atto di permuta sia effettuata entro 360 dalla pubblicazione del provvedimento d'autorizzazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed inviata, in copia, al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione dell'Umbria;

6. che l'atto sia pubblicato, soltanto la parte dispositiva, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

7. che copia del provvedimento sia inviata alla II^a commissione consiliare ai sensi dell'art.1 della L.R. n. 45 del 2 dicembre 1998;

8. di dichiarare che trattasi di atto di maggior rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 15/97, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia.

Perugia, lì 4 ottobre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
ADRIANO GIUSTI

(Atto amministrativo efficace dal 18 ottobre 2002)

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FORESTALE, FAUNISTICO-VENATORIA ED ECONOMIA MONTANA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 ottobre 2002, n. 8933.

Legge regionale n. 1 del 17 gennaio 1984, art. 3 - Consorzio utenti usi civici di Casteldilago - Arrone - Cambio destinazione a rate di terreno.

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di autorizzare il Consorzio utenti usi civici di Casteldilago - Arrone a cambiare destinazione alle rate di terreno contraddistinte al N. C.T. del Comune stesso al foglio n. 8 particelle n. 238 parte e n. 32, per una superficie complessiva interessata di mq 6.160;

2. che le rate di terreno suddette possono essere concesse, con versamento di un canone annuo di € 50,00, al Comune di Arrone per la realizzazione di parcheggi pubblici, verde urbano ed impianto di risalita al centro storico della frazione di Casteldilago;

3. che tutti gli oneri inerenti al cambio di destinazione, compresa registrazione della concessione, debbano essere a carico del Comune di Arrone;

4. che al cessare dello scopo per il quale è concessa

l'autorizzazione, il terreno dovrà ritornare, in quanto possibile, all'originaria destinazione;

5. che le costruzioni abusive esistenti su parte della particella n. 238 siano demolite;

6. che possano essere richieste le agevolazioni previste dalla legge n. 692 del 1° dicembre 1981 giacché l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della legge n. 1766 del 16 giugno 1927 e persegue finalità di pubblico interesse;

7. che copia del provvedimento sia inviata alla II^a commissione consiliare ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 45 del 2 dicembre 1998;

8. che l'atto sia pubblicato, soltanto la parte dispositiva, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

9. di dichiarare che trattasi di atto di maggior rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 15/97, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia.

Perugia, lì 4 ottobre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
ADRIANO GIUSTI

(Atto amministrativo efficace dal 18 ottobre 2002)

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO CREDITO AGRARIO, CONTROLLI ESTERNI, GARANZIA DELLE PRODUZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 ottobre 2002, n. **9281**.

Riconoscimento imprese di condizionamento oli extra vergini e vergini di oliva ed attribuzione codice di identificazione alfanumerica. Ditta: Olio Tacchio s.a.s. di Oscar Tacchio & C. - Todi (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il Reg. (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva;

Visto il decreto legislativo 19 ottobre 1999, n. 426 - «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva»;

Visto il regolamento (CE) n. 2152/2001 della Commis-

sione del 31 ottobre 2001 che modifica il regolamento (CE) n. 2815/98, relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva;

Visto il decreto 3 aprile 2001 «Modalità di attuazione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 458 - «Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva»;

Vista l'istanza e relativa documentazione ad essa allegata presentata dalla ditta «Olio Tacchio s.a.s. di Oscar Tacchio & C.» con sede legale e stabilimento in comune di Todi (PG), via Tiberina, n. 49, tendente ad ottenere il riconoscimento dell'impianto con l'attribuzione del codice di identificazione alfanumerica;

Acquisito l'apposito parere favorevole da parte dei funzionari incaricati del controllo amministrativo e tecnico come da verbale in data 1 ottobre 2002;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di riconoscere la richiedente Ditta «Olio Tacchio s.a.s. di Oscar Tacchio & C.», rappresentata dal sig. Oscar Tacchio nato a Perugia il 22 gennaio 1961, nella sua qualità di socio accomandatario, con sede legale e stabilimento in comune di Todi (PG) via Tiberina, 49, P. IVA n. 02255400547, quale impresa di condizionamento degli oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva ai sensi dell'art.4 del Reg. (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 e del D.P.R. n. 458 del 27 ottobre 1999 e conseguentemente di attribuirgli il codice di identificazione alfanumerica n. PG024;

2. di incaricare il Servizio credito agrario, controlli esterni, garanzia delle produzioni della Direzione regionale attività produttive, degli adempimenti connessi al presente atto;

3. di disporre ai sensi di legge la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria di quanto disposto dalla presente determinazione;

4. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 16 ottobre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
ENRICO CURI

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO CREDITO AGRARIO, CONTROLLI ESTERNI, GARANZIA DELLE PRODUZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 ottobre 2002, n. **9285**.

Mancanza di condizioni per attivare le procedure previste dalla legge n. 185/92. Grandinata del 21 agosto 2002 verificatasi nei comuni di Corciano, Magione e Valfabbrica.

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di dichiarare l'insussistenza dei presupposti e delle condizioni per attivare le procedure previste dall'art. 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, per i danni causati alle aziende agricole dalla grandinata del 21 agosto 2002 verificatasi nei comuni di Corciano, Magione e Valfabbrica (danno alle produzioni e/o alle strutture di entità non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile), in presenza dei quali possono essere attivati i procedimenti per il riconoscimento, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, della eccezionalità dell'evento, ai fini dell'intervento del «Fondo di solidarietà nazionale»;

2. di disporre la pubblicazione - per estratto - del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

3. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 16 ottobre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
ENRICO CURI

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 30 ottobre 2002, n. 9717.

Bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali, ai sensi della L.R. 19 giugno 2002, n. 12.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1464 del 23 ottobre 2002, con la quale vengono individuati i criteri, le modalità e i termini per la presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza della comunità locali, ai sensi della l.r. 19 giugno 2002, n. 12;

Ritenuto di dover approvare il bando per la presentazione dei progetti e la relativa modulistica;

IL DIRIGENTE

DETERMINA:

1. di approvare, ai sensi della L.R. 19 giugno 2002, n. 12, il bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali, secondo lo schema allegato al presente atto;

2. di pubblicare il presente atto e i relativi allegati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

3. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 30 ottobre 2002

Il dirigente
PAOLO PALMERINI

ALLEGATI

Allegato n. 1)

Bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali, ai sensi della L.R. 19 giugno 2002, n. 12.

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI.

Possono presentare richiesta di finanziamenti gli enti locali singoli e associati, nel cui territorio risiedono almeno 10.000 (diecimila) abitanti.

1. TIPOLOGIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI.

Le azioni ammissibili al contributo riguardano gli interventi previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k), dell'art. 2 della L.R. 12/2002. Saranno prioritariamente cofinanziati progetti nuovi o in itinere, realizzabili anche per stralcio, che si caratterizzino per costituire «iniziative a rete»; cioè esprimano una politica locale della sicurezza che si relazioni e coordini con altri interventi e servizi di politica sociale, rivolti alla prevenzione di realtà a rischio e che gli obiettivi di riduzione o prevenzione, siano concentrati in aree del territorio con fenomeni di criminalità diffusa, secondo i dati forniti dalle autorità o degli enti preposti. L'ente dovrà individuare le problematiche di sicurezza, le soluzioni e i risultati da raggiungere, rispetto alla specificità di ogni realtà locale, secondo lo schema di progetto allegato (*Allegato 3*); Sarà data precedenza ai progetti presentati da Comuni singoli o associati, anche in concorso con la Provincia o la Comunità montana competente per territorio, le quali in tal caso svolgeranno la funzione di Ente capofila del progetto.

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.

Le domande devono essere inviate a mezzo raccomandata postale, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta, corso Vannucci, 96, secondo l'allegato fac-simile di domanda (*Allegato 2*).

Alla domanda, redatta sull'apposito modulo, devono essere allegati i seguenti documenti:

— delibera dell'ente proponente di approvazione del progetto per la sicurezza, con l'assunzione del relativo impegno di spesa, indicante la quota di finanziamento a carico dell'ente locale;

— elaborato del progetto.

3. LIMITE DEL CONTRIBUTO REGIONALE.

Il contributo regionale, fino al 50 per cento della spesa prevista per il progetto, non può essere superiore a € 50.000,00 (cinquantamila).

Il contributo regionale può cumularsi con altri eventuali

contributi accordati all'ente locale dallo Stato, dalla UE e da altri soggetti pubblici o privati.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande saranno valutate con riferimento all'attinenza dell'iniziativa progettuale alle tipologie previste dall'art. 2 della L.R. n. 12/2002 ed alla relazionalità del progetto stesso con «iniziative e servizi a rete» in atto, in ambito di prevenzione sociale.

La graduatoria dei progetti ammissibili ai contributi, con l'indicazione dell'importo del contributo concesso, derivante dall'applicazione dei criteri sopra esposti, verrà determinata con atto della Giunta regionale.

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

L'erogazione del contributo avverrà in due fasi: la prima, pari al 50 per cento, dopo formale accettazione del contributo concesso da parte dell'ente proponente, che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta concessione; il rimanente 50 per cento a conclusione delle attività di progetto, previo inoltre di una relazione conclusiva indicante i risultati raggiunti e la dichiarazione sostitutiva circa le spese sostenute.

6. RENDICONTAZIONE, REVOCA O RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO.

La rendicontazione consiste in una relazione dettagliata, che dia conto dell'attività svolta e che evidenzi la differenza tra i dati di partenza e quelli finali ottenuti dopo la realizzazione del progetto, unitamente ad ogni altro elemento utile per la sua valutazione. La relazione deve dar conto delle spese secondo l'articolazione indicata nel progetto. Deve essere prodotta una dichiarazione relativa alla contabilità, con particolare riferimento all'uso del contributo regionale. I documenti contabili devono essere conservati dall'ente locale, da rendere disponibili ad un'eventuale richiesta di verifica da parte della Regione.

Qualora il progetto non viene realizzato entro il termine di mesi 8 (otto) dalla comunicazione dell'accettazione, fatta salva la possibilità di una proroga, il contributo può essere revocato con l'obbligo della restituzione del medesimo. Qualora il progetto verrà realizzato in modo parziale, il contributo verrà ridotto in proporzione.

7. DISPOSIZIONI FINALI.

In caso di rinuncia al finanziamento di uno o più progetti, la struttura regionale competente sarà autorizzata a finanziare ulteriori progetti ritenuti idonei e non finanziati.

Allegato n. 2)

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Raccomandata A.R.

Alla Regione dell'Umbria
Segreteria generale della Presidenza
06100 Corso Vannucci, 96
Perugia

Oggetto: **progetto per la sicurezza delle comunità locali, ai sensi della L.R. n. 12/2002. Anno 2002.**

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante di
_____ con sede in _____ via _____
tel./fax/ e-mail _____

CHIEDE

la concessione del contributo di cui alla L.R. 19 giugno 2002, n. 12, per la realizzazione del progetto allegato.

(1) DICHIARA A TAL FINE

di individuare nel Comune/Comunità montana/Provincia di _____ con sede in _____
via _____ n. tel./fax/ e-mail _____
l'Ente capofila a tenere i rapporti con l'amministrazione regionale.

data e firma

(1) Dichiarazione da presentare in caso di progetti presentati da enti locali associati.

SCHEMA DI PROGETTO (FAC-SIMILE):

1. Ente richiedente:_____ (in caso di progetti presentati da Comuni associati indicare il soggetto capofila destinatario del contributo)_____
2. Denominazione del progetto:_____
3. Soggetto incaricato della gestione del progetto(Ufficio/Settore):_____
4. Responsabile/i del progetto:_____
5. Obiettivo del progetto:_____
6. Descrizione dettagliata del progetto, delle azioni previste e loro destinatari, delle azioni, delle modalità organizzative di realizzazione, delle metodologie adottate, dei risultati attesi:_____
7. Tempi di realizzazione:_____
8. Strutture organizzative, interne all'ente, eventualmente coinvolte nel progetto, oltre al settore responsabile: _____
9. Il progetto si collega ad «iniziative e servizi a rete», rivolti alla prevenzione di realtà sociali a rischio:_____
10. Il progetto costituisce articolazione di una progettualità che si sviluppa in più anni: _____
11. Sistema di valutazione previsto (indicatori, metodologie/modalità/fasi):_____
12. Il progetto prevede il coinvolgimento di altri soggetti, pubblici e/o privati, estranei alla amministrazione locale proponente:_____
13. Piano di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto (costo totale, costi analitici, contributi di altri soggetti pubblici e/o privati): _____
14. Allegati: a) relazione illustrativa del progetto; b) atti di adesione di altri soggetti; c) preventivo di spesa.

DECISIONI COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Determinazioni assunte dal Co.Re.Co. dal 1° settembre al 22 ottobre 2002.

A far data dall'8 novembre 2001, per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e come meglio precisato nella deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2001, n. 1401, il Comitato regionale di controllo ha cessato la funzione di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali.

In conseguenza di ciò, sono venuti a mancare i provvedimenti da inserire nella P.IV del *Bollettino Ufficiale*, di cui è stata sospesa la pubblicazione.

Pur tuttavia, poiché il Co.Re.Co. continua ad esercitare le funzioni relative al controllo preventivo di legittimità sugli atti delle comunanze agrarie ed associazioni agrarie comunque denominate, ed essendo pervenute

alcune decisioni adottate in merito, si riportano di seguito gli oggetti di tali provvedimenti.

SEDUTA DEL 6 SETTEMBRE 2002:

CERRETO DI SPOLETO - ASBUC CIVICO DI DI PONTE: Delibera C.A. n. 4 del 6 agosto 2002. Approvazione bilancio di previsione per esercizio fin. 2002. *Richiede chiarimenti*

FOLIGNO - ASBUC VOLPERINO: Delibera C.A. n. 6 del 26 luglio 2002. Ripresentazione preventivo anno 2002. *Richiede chiarimenti*

SELLANO - COMUNANZA AGRARIA CAMMORO: Delibera C.A. n. 43 del 28 agosto 2002. Approvazione rendiconto manifestazione culturale. *Richiede chiarimenti*

SEDUTA DEL 13 SETTEMBRE 2002:

CERRETO DI SPOLETO - ASBUC CIVICO DI PONTE: Delibera C.A. n. 10 del 6 agosto 2002. Incarico per redazione progetto di sistemazione strade e per rettifica di confini. *Richiede chiarimenti*

SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 2002:

FOLIGNO - COMUNANZA AGRARIA AFRILE: Delibera C.A. n. 7 del 23 agosto 2002. Rendiconto spese economali.
Richiede chiarimenti

SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2002:

BASCHI - COMUNANZA AGRARIA CIVITELLA DEL LAGO: Delibera cons. n. 19 dell'11 settembre 2002. Approvazione verbale d'asta.
Richiede chiarimenti

SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 2002:

CASTEL VISCARDO - PARTECIPANZA AGRARIA: Delibera C.A. n. 23 del 31 agosto 2002. Interpretazione norma art. 21

dello statuto - modalità elettorali *Richiede chiarimenti*

SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 2002:

CASCIA - COMUNANZA AGRARIA CHIAVANO: Delibera assemblea utenti n. 10 del 3 ottobre 2002. Autorizzazione ad installare bombolone GPL sulla prop. Ente.
Richiede chiarimenti

SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2002:

ACQUASPARTA - BENI FRAZ. USO CIVICO MACERINO COLLECAMPO: Delibera C.A. n. 8 del 5 giugno 2002. Approvazione conto consuntivo esercizio 2001.
Richiede chiarimenti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE ALLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI
Servizio ragioneria

Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. Situazione presso la Tesoreria regionale alla data del 31 luglio 2002.

FONDI PRESSO LA TESORERIA REGIONALE:

Saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2001 € 198.817.450,67

Successivi movimenti delle entrate:

Reversali trasmesse ed incassate sul c/esercizio	€	576.202.330,11	
Reversali trasmesse ed incassate sul c/fondi Banca d'Italia	€	368.974.102,47	
Accrediti pervenuti sul c/presso Banca d'Italia	€	318.679.699,04	
Riscossioni in attesa di reversali	€	23.807.038,89	
			€ 1.287.663.170,51
		Saldo attivo	€ 1.486.480.621,18

Successivi movimenti delle uscite:

Mandati trasmessi e pagati sul c/esercizio con fondi propri	€	577.470.385,15	
Mandati trasmessi e pagati sul c/esercizio con fondi prelevati da Banca d'Italia	€	78.243.949,80	
Mandati trasmessi e pagati sul c/fondi Banca d'Italia	€	686.194.941,85	
Pagamenti in attesa di mandato	€	12.379.099,70	
			€ 1.354.288.376,50
		Saldo contabile	€ 132.192.244,68

Saldo cc/cc tasse automobilistiche	€	237.227,64
Saldi c/c funzionari delegati	€	—
Saldi cc/cc Cartasi area economica	€	123.599,34
Saldo c/c pedaggi Viacard	€	286,09
	€	Saldo a credito 132.553.357,75

di cui: fondi presso Banca d'Italia	€	131.952.654,28
fondi da prel. su B. Italia.	€	—
fondi presso B.N.L.	€	600.703,47
Reversali trasmesse e da incassare	€	543.998,26
Mandati trasmessi e da pagare	€	8.021.973,98
Totale disponibilità presso la Tesoreria regionale	€	125.075.382,03

FONDI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - ROMA:

Saldo al 1° gennaio 2002	€	551.778.879,67
Accrediti	€	231.007.476,21
Totale	€	782.786.355,88
Prelevamenti	€	366.916.038,36
Totale disponibilità presso la Tesoreria centrale	€	415.870.317,52
TOTALE DISPONIBILITÀ DI CASSA AL 31 LUGLIO 2002	€.	540.945.699,55

Il dirigente del servizio
AMATO CARLONI

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE ALLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI
Servizio ragioneria

Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. Situazione presso la Tesoreria regionale alla data del 31 agosto 2002.

FONDI PRESSO LA TESORERIA REGIONALE:

Saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2001	€	198.817.450,67
--	---	----------------

Successivi movimenti delle entrate:

Reversali trasmesse ed incassate sul c/esercizio	€	696.493.170,10
Reversali trasmesse ed incassate sul c/fondi Banca d'Italia	€	616.714.517,70
Accrediti pervenuti sul c/presso Banca d'Italia	€	242.880.565,16
Riscossioni in attesa di reversali	€	30.730.273,75
	€	1.586.818.526,71
Saldo attivo	€	1.785.635.977,38

Successivi movimenti delle uscite:

Mandati trasmessi e pagati sul c/esercizio con fondi propri	€	658.256.750,92
Mandati trasmessi e pagati sul c/esercizio con fondi prelevati da Banca d'Italia	€	158.682.874,69
Mandati trasmessi e pagati sul c/fondi Banca d'Italia	€	895.186.891,51
Pagamenti in attesa di mandato	€	5.917.311,64
	€	1.718.043.828,76
Saldo contabile	€	67.592.148,62

Saldo cc/cc tasse automobilistiche	€	565.621,08
Saldi c/c funzionari delegati	€	—
Saldi cc/cc Cartasi area economica	€	121.558,08
Saldo c/c pedaggi Viacard	€	818,32
Saldo a credito	€	68.280.146,10

di cui: fondi presso Banca d'Italia	€	67.850.785,08
fondi da prel. su B. Italia.	€	—
fondi presso B.N.L.	€	429.361,02
Reversali trasmesse e da incassare	€	531.477,15
Mandati trasmessi e da pagare	€	3.100.050,98
Totale disponibilità presso la Tesoreria regionale	€	65.711.572,27

FONDI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - ROMA: |

Saldo al 1° gennaio 2002	€	551.778.879,67
Accreditati	€	248.574.059,87
Totale	€	800.352.939,54
Prelevamenti	€	366.916.059,32
Totale disponibilità presso la Tesoreria centrale	€	433.436.880,22
TOTALE DISPONIBILITÀ DI CASSA AL 31 AGOSTO 2002	€.	499.148.452,49

Il dirigente del servizio
AMATO CARLONI

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
Servizio V - Prevenzione e sanità pubblica

Prot. 12786/III. Ditta «Barbetti Giuseppe» - Gubbio - Rilascio riconoscimento ai sensi D.L.vo 123/99, art. 2, comma 2, e).

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 172;
Vista la DGR n. 1761 del 24 novembre 1999;
Vista la DGR n. 1533 del 22 dicembre 2000;

Vista l'istanza presentata dalla ditta «Barbetti Giuseppe», con sede legale in Gubbio - Loc. S. Andrea del Calcinaro, tendente ad ottenere il riconoscimento ai sensi del D.L.vo 13 aprile 1999, n. 123, art. 2 comma 2, e), quale stabilimento per la fabbricazione per esclusivo bisogno del proprio bestiame di alimenti composti contenenti premiscele con gli additivi di cui al capitolo I.3.a) dell'allegato I;

Visto il parere favorevole delle Azienda USL - Servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, espresso a seguito dell'esame della domanda nonché del sopralluogo effettuato presso la ditta richiedente, nonché quello di questo Servizio;

Vista la determinazione dirigenziale n. 8561 del 25 SET. 2002;

RICONOSCE

lo stabilimento della ditta «Barbetti Giuseppe» con sede in Gubbio - Loc. S. Andrea del Calcinaro - Partita IVA 01507360541 idoneo alla fabbricazione per esclusivo bisogno del proprio bestiame di alimenti composti contenenti premiscele con gli additivi di cui al capitolo I.3.a) dell'allegato I (antibiotici, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, fattori di crescita), ai sensi D.L.vo 13 aprile 1999, n. 123, art. 2, comma 2, e), attribuendo allo stesso il numero di riconoscimento ITα024019 PG, iscrivendolo nello specifico registro regionale.

La ditta è tenuta a comunicare alla Regione dell'Umbria - Direzione regionale sanità e servizi sociali - Servizio V - Prevenzione e sanità pubblica, per il tramite della

ASL territorialmente competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di legge.

Il presente riconoscimento potrà essere revocato in qualunque momento in caso di inosservanza delle norme vigenti.

Perugia, lì 22 ottobre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
GONARIO GUAITINI

Prot. 12787/III. Ditta «Tognoloni Bruno e P. Luigi s.s.» - Gubbio - Rilascio riconoscimento ai sensi D.L.vo 123/99, art. 2, comma 2, e).

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 172;
Vista la DGR n. 1761 del 24 novembre 1999;
Vista la DGR n. 1533 del 22 dicembre 2000;

Vista l'istanza presentata dalla ditta «Tognoloni Bruno e P. Luigi s.s.», con sede legale in Gubbio - Loc. Fontanelle, tendente ad ottenere il riconoscimento ai sensi del D.L.vo 13 aprile 1999, n. 123, art. 2, comma 2, e), quale stabilimento per la fabbricazione per esclusivo bisogno del proprio bestiame di alimenti composti contenenti premiscele con gli additivi di cui al capitolo I.3.a) dell'allegato I;

Visto il parere favorevole delle Azienda USL - Servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, espresso a seguito dell'esame della domanda nonché del sopralluogo effettuato presso la ditta richiedente, nonché quello di questo Servizio;

Vista la determinazione dirigenziale n. 8562 del 25 settembre 2002;

RICONOSCE

lo stabilimento della ditta «Tognoloni Bruno e P. Luigi s.s.» con sede in Gubbio - Loc. Fontanelle - Partita IVA 01752000545 idoneo alla fabbricazione per esclusivo bisogno del proprio bestiame di alimenti composti contenenti premiscele con gli additivi di cui al capitolo I.3.a) dell'allegato I (antibiotici, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, fattori di crescita), ai sensi D.L.vo 13 aprile 1999, n. 123, art. 2, comma 2, e), attribuendo allo stesso il numero di riconoscimento ITα 024346 PG, iscrivendolo nello specifico registro regionale.

La ditta è tenuta a comunicare alla Regione dell'Umbria - Direzione regionale sanità e servizi sociali - Servizio V- Prevenzione e sanità pubblica, per il tramite della ASL territorialmente competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di legge.

Il presente riconoscimento potrà essere revocato in qualunque momento in caso di inosservanza delle norme vigenti.

Perugia, lì 22 ottobre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
GONARIO GUAITINI

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
Servizio V - Prevenzione e sanità pubblica

Prot. 12788/III. Ditta «Ternivet s.r.l.» - Terni - Rilascio riconoscimento ai sensi D.L.vo 123/99, art. 3, comma 1.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 172;

Vista la DGR n. 1761 del 24 novembre 1999;

Vista la DGR n. 1533 del 22 dicembre 2000;

Vista l'istanza presentata dalla ditta «Ternivet s.r.l.», con sede legale in Terni - P.zza E. Fermi, 2-3, tendente ad ottenere il riconoscimento per gli intermediari che immettono in commercio gli additivi e i prodotti di cui al capitolo I.1.a) e le premiscele di additivi di cui al capitolo I.2.a) dell'allegato I ai sensi del D.L.vo 13 aprile 1999, n. 123, art. 3 comma 1;

Visto il parere favorevole delle Azienda USL - Servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, espresso a seguito dell'esame della domanda nonché del sopralluogo effettuato presso la ditta richiedente, nonché quello di questo Servizio;

Vista la determinazione dirigenziale n. 8017 del 11 settembre 2002;

RICONOSCE

la ditta «Ternivet s.r.l.» con sede in Terni - P.zza E.

Fermi, 2-3 - Partita IVA 01226670550 quale intermedio che immette in commercio:

- additivi di cui al capitolo I.1.a) dell'Allegato I (antibiotici, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, fattori di crescita, vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite, oligoelementi, enzimi, microrganismi, carotenoidi e xantofille, sostanze con effetti antiossidanti per le quali è stabilito un tenore massimo), o prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE (prodotti proteici ottenuti da microrganismi - batteri, lieviti, alghe, funghi inferiori ad eccezione del sottogruppo 1.2.1, prodotti accessori della fabbricazione di aminoacidi per fermentazione, aminoacidi e loro sali, analoghi degli aminoacidi);

- premiscele di additivi di cui al capitolo I.2.a) dell'allegato I (antibiotici, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, fattori di crescita, vitamine - A e D -, oligoelementi - rame e selenio -);

ai sensi del D.Lvo 13 aprile 1999, n. 123, art. 3, comma 1, attribuendo alla stessa il numero di riconoscimento ITα000055TR, iscrivendolo nello specifico registro regionale.

La ditta è tenuta a comunicare alla Regione dell'Umbria - Direzione regionale sanità e servizi sociali - Servizio V- Prevenzione e sanità pubblica, per il tramite della ASL territorialmente competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di legge.

Il presente riconoscimento potrà essere revocato in qualunque momento in caso di inosservanza delle norme vigenti.

Perugia, lì 22 ottobre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
GONARIO GUAITINI

Prot. 12790/III. Ditta «Ziri Raniero» - Amelia - Rilascio riconoscimento ai sensi D.L.vo 123/99, art. 2, comma 2, c).

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 172;

Vista la DGR n. 1761 del 24 novembre 1999;

Vista la DGR n. 1533 del 22 dicembre 2000;

Vista l'istanza presentata dalla ditta «Ziri Raniero», con sede legale in Amelia - V.le Europa, 35/A, tendente ad ottenere il riconoscimento ai sensi del D.L.vo 13 aprile 1999, n. 123, art. 2, comma 2, c) quale stabilimento per la fabbricazione per l'immissione in commercio di alimenti composti contenenti premiscele con gli additivi di cui al capitolo I.3.a) dell'allegato I;

Visto il parere favorevole delle Azienda USL - Servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, espresso a seguito dell'esame della doman-

da nonché del sopralluogo effettuato presso la ditta richiedente, nonché quello di questo Servizio;

Vista la determinazione dirigenziale n. 8015 del 11 settembre 2002;

RICONOSCE

lo stabilimento della ditta «Ziri Raniero» con sede in Amelia - via Orvieto, 14 - Partita IVA 00211310552 idoneo alla fabbricazione per l'immissione in commercio di alimenti composti contenenti premiscele con gli additivi di cui al capitolo I.3.a) dell'allegato I (antibiotici, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, fattori di crescita), ai sensi del D.L.vo 123/99, art. 2 comma 2, c), attribuendo allo stesso il numero di riconoscimento ITα000056TR, iscrivendolo nello specifico registro regionale.

La ditta è tenuta a comunicare alla Regione dell'Umbria - Direzione regionale sanità e servizi sociali - Servizio V- Prevenzione e sanità pubblica, per il tramite della ASL territorialmente competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di legge.

Il presente riconoscimento potrà essere revocato in qualunque momento in caso di inosservanza delle norme vigenti.

Perugia, li 22 ottobre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
GONARIO GUAITINI

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria
ed economia montana

L.R. 19 novembre 2001, n. 28 - Art. 9 - Elenco delle ditte boschive idonee all'utilizzo di boschi per conto terzi - Rinnovo tesserino alla ditta Bacianino Novello - Todi.

ATTO DISPOSITIVO PER RINNOVO TESSERINO D'IDONEITÀ N. 103
PROT. N. 47804/IV - DATA 23 OTTOBRE 2002

Premesso, che con l'abrogazione della L.R. n. 32/1981 la materia già disciplinata dall'art. 6 «Albo regionale ditte idonee utilizzo boschi di enti pubblici» è ora regolamentata dalla L.R. 28/2001 che all'art. 9 prevede nuove procedure amministrative - delegate alle comunità mon-

tane ed ai comuni non appartenenti ad alcuna comunità montana - per la tenuta dell'elenco in argomento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 30 gennaio 2002 con la quale viene disciplinata la gestione dell'elenco delle ditte boschive, nelle more dell'approvazione del regolamento di attuazione della L.R. 28/2001 e della effettiva assunzione delle funzioni da parte degli enti delegati;

Esaminata la domanda presentata in data 14 ottobre 2002, registrata al prot. n. 46162/IV, dalla ditta boschiva Bacianino Novello con sede a Todi - voc. San Sisto, 25/A - Fr. Fiore - C.F. BCNNLL48T15A262H intesa ad ottenere il rinnovo del richiamato tesserino di idoneità n. 103 scaduto il 13 giugno 2000;

Visto il parere favorevole del coordinamento provinciale del C.F.S. di Perugia, espresso con nota registrata al prot. n. 47097/IV del 17 ottobre 2002;

Visto il certificato della C.C.I.A.A. di Perugia, prot. 2096/2002/CPG0113 datato 21 ottobre 2002, dal quale risulta che la ditta in argomento è iscritta al n. 134688 dal 31 dicembre 1982 per l'attività anche di «Taglio boschi»;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla non sussistenza della cauda di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (normativa antimafia), sottoscritta dall'interessato;

Vista la proposta datata 22 ottobre 2002 dell'istruttore e dei responsabili del procedimento, favorevole al rinnovo del tesserino in oggetto;

Atteso che contestualmente alla domanda di rinnovo la ditta ha fatto presente di aver smarrito il tesserino, come da denuncia presentata al Corpo forestale dello Stato di Todi in data 11 ottobre 2002;

Visto l'art. 9 della L.R. n. 28/2001;

Ritenuto, per quanto sopra di procedere al rinnovo con emissione di un nuovo tesserino, stante lo smarrimento di quello già rilasciato;

SI DISPONE:

1. il rinnovo, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/2001 e della D.G.R. n. 77 del 30 gennaio 2002, del tesserino d'idoneità per concorrere alle aste boschive n. 103 con validità stabilita fino al 21 ottobre 2007, alla ditta Bacianino Novello con sede a Todi - voc. S. Sisto, 25/A - Fr. Fiore - C.F. BCNNLL48T15A262H.

2. L'emissione di un nuovo tesserino nel quale viene anche riportata la data originaria del rilascio e le successive annotazioni relative alle sospensioni.

Il dirigente del servizio
ADRIANO GIUSTI

RETTIFICHE

Avvertenze: L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione al *Bollettino Ufficiale*. L'errata-corrigé rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel *Bollettino Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determinazione dirigenziale n. 8005/2002 avente ad oggetto: **«Aggiornamento elenco delle strutture sanitarie private rispondenti alle prescrizioni di cui alla D.G.R. 30 dicembre 1998, n. 6475, per la instaurazione di eventuali rapporti provvisori con le strutture del Servizio sanitario»** (*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale - Parte I-II «Serie generale» n. 43 del 2 ottobre 2002*).

Con riferimento all'intestazione della determinazione sopra citata si comunica che la data della stessa, indicata erroneamente sia nel sommario che all'interno del Bollettino a pag. 1969, come 5 settembre 2002, deve intendersi rettificata in **11 settembre 2002**.

AVVISO

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

**MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO
SU SUPPORTO ELETTRONICO E/O SU SUPPORTO CARTACEO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

1. MODALITÀ DI TRASMISSIONE SU SUPPORTO ELETTRONICO.

I testi in formato elettronico possono essere trasmessi o con floppy-disk o per posta elettronica in formato leggibile da Microsoft WORD 2000 in ambiente MS - WINDOWS.

1.1. Trasmissione mediante supporto rimovibile (floppy-disk 3 1/2).

Il testo in formato elettronico da pubblicare può essere trasmesso alla redazione del B.U.R. mediante supporto magnetico rimovibile (floppy-disk).

Il floppy-disk contenente il testo dell'atto da pubblicare e degli eventuali allegati deve essere trasmesso con lo stesso plico contenente il seguente materiale cartaceo:

a) richiesta di pubblicazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal competente funzionario, contenente: indicazione del soggetto emanante, della fonte normativa e/o della motivazione a supporto della richiesta di pubblicazione; attestato di avvenuto pagamento secondo la tariffa in vigore (nel caso l'inserzione sia soggetta al pagamento); dichiarazione di conformità del documento informatico all'originale cartaceo;

b) originale del testo da pubblicare in carta legale (fatte salve le esenzioni di legge) completo di eventuali allegati;

c) in caso di mancato invio dell'attestazione di pagamento, così come previsto alla lett. a), non si darà corso alla pubblicazione.

È consentita la trasmissione su un unico supporto elettronico di più atti destinati alla pubblicazione, purché siano dettagliatamente indicati nella richiesta di cui alla lett. a).

1.2. Trasmissione mediante posta elettronica.

Il documento in formato elettronico del testo da pubblicare può essere trasmesso alla redazione del B.U.R. mediante posta elettronica. Il messaggio informatico, trasmesso per posta elettronica alla casella postale *bur@regione.umbria.it* deve essere composto da:

a) un corpo del messaggio in cui sono riportate la richiesta di pubblicazione (con le specificazioni indicate al precedente paragrafo 1.1. lett. a) e le modalità utilizzate, o che si intendono utilizzare, per l'invio della documentazione cartacea di cui al successivo paragrafo 1.3.;

b) un allegato del messaggio in cui è contenuto il testo dell'atto da pubblicare comprensivo degli eventuali allegati.

1.3. Materiale cartaceo correlato al documento informatico trasmesso per posta elettronica.

Il testo da pubblicare nel B.U.R. deve essere trasmesso, oltre che su supporto elettronico secondo le modalità indicate al par. 1.2., anche su supporto cartaceo.

Il materiale cartaceo, che in apposito plico deve essere trasmesso alla Redazione B.U.R., è il seguente:

a) richiesta di pubblicazione, debitamente sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal competente funzionario, contenente quanto riportato al par. 1.1., lett. a);

b) originale del testo in carta legale (salve le esenzioni di legge) con gli eventuali allegati;

c) dichiarazione di conformità all'originale del documento informatico già trasmesso per posta elettronica o per rete telematica con indicazione della data e dell'ora della avvenuta trasmissione (tale dichiarazione può essere contenuta anche nell'istanza di cui alla precedente lett. a).

2. TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEI TESTI SU SUPPORTO ELETTRONICO.

La regola generale vigente per i termini di pubblicazione dei testi inviati su supporto cartaceo («i testi pervenuti entro le ore 12 del lunedì sono pubblicati nel B.U.R. - parte III che esce il martedì della settimana successiva - e parte I - II che esce il mercoledì della settimana successiva») viene confermata anche per quelli inviati mediante posta elettronica.

Per data di invio mediante posta elettronica si intende quella formalmente attestata dalla procedura automatizzata di gestione della casella postale elettronica.

2.1. Sospensione dei termini per la mancanza di supporto cartaceo.

La pubblicazione avverrà nei termini temporali nei termini suindicati a condizione che il materiale cartaceo di cui al precedente paragrafo 1.3. pervenga alla Redazione B.U.R. secondo il seguente schema:

Inoltro elettronico	Consegna cartaceo	Inoltro elettronico	Consegna cartaceo
Lunedì	martedì successivo	Giovedì	lunedì successivo
Martedì	venerdì successivo	Venerdì	martedì successivo
Mercoledì	venerdì successivo	Sabato e Domenica	martedì successivo

Il mancato recapito del materiale cartaceo entro le date sopraindicate comporta la sospensione dei termini di pubblicazione che decorreranno dalla data di effettiva ricezione del materiale cartaceo.

2.2. Sospensione dei termini per l'incompatibilità del documento informatico.

Qualora il documento informatico - trasmesso con floppy-disk o mediante posta elettronica dell'ente emittitore beneficiario della riduzione delle tariffe - sia privo dei requisiti di compatibilità indicati al precedente par. 1., i termini di pubblicazione sono sospesi mediante motivata comunicazione formalmente inviata all'ente emittitore.

La sospensione opera nel periodo intercorrente tra la data della comunicazione di sospensione e la data di ricezione del documento informatico debitamente adeguato dal punto di vista della compatibilità tecnica.

In alternativa è consentito agli enti emittitori di chiedere con apposita istanza di pubblicazione del testo inviato su supporto cartaceo; l'istanza deve contenere gli estremi della avvenuta integrazione del versamento già effettuato (pari alla differenza tra la tariffa ridotta e la tariffa ordinaria di inserzione).

3. TRASMISSIONE ESCLUSIVAMENTE CARTACEA.

Questa Amministrazione volendo raggiungere l'obiettivo per una elaborazione elettronica del *B.U.R.*, intende comunque provvedere al recupero elettronico dei testi stessi mediante uno specifico programma di lettura ottica (scanner).

Pertanto i testi di pubblicare, trasmessi unitamente alla richiesta di pubblicazione contenente le specificazioni di cui al precedente paragrafo 1.1, lett. a), devono possedere i seguenti requisiti:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto) - in duplice copia di cui una in carta legale (fatte salve le esenzioni di legge) e l'altra su foglio bianco formato uso bollo (in originale o fotocopia) chiaro, nitido, pulito, non intestato e senza righe;
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente corpo 10/11, di una spaziatura fra caratteri e interlinee che rispetti lo standard uso bollo, di nastri carbografici per la dattiloscrittura;
- indicazione all'inizio del testo della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee;
- indicazione al termine del testo, nei margini dello stesso, del nominativo a stampa del rappresentante legale o del funzionario competente;
- sottoscrizione del testo fuori dai margini.

4. RIDUZIONE DEL 20 PER CENTO SULLE TARIFFE DI INSERZIONE (operata direttamente dall'inserzionista sull'importo dovuto).

La riduzione del 20 per cento sugli atti da pubblicare inviati su supporto elettronico è calcolata sulla tariffa così come fissata annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale (per il 2001 DPGR. 22 dicembre 2000, n. 259):

- L. 3.000 a rigo dattiloscritto su carta da bollo (massimo 60 battute) o frazione di esso + IVA al 20 per cento.

Il versamento dovrà essere fatto nel c.c. 12236063 intestato: «*Bollettino Ufficiale* Regione Umbria - Palazzo Donini - 06100 Perugia».

Per quanto riguarda la gratuità delle pubblicazioni si fa presente che con la legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, recante «Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del *Bollettino Ufficiale* e delle altre pubblicazioni della Regione» (pubblicata nel *BUR* n. 67 del 27 dicembre 2000), all'art. 3, comma 2, è stato così disposto:

«Il costo delle pubblicazioni richieste dagli organi, uffici ed enti dipendenti o delegati dalla Regione, è a carico della stessa; in tutti gli altri casi le spese sono a carico dell'ente o amministrazione richiedente e si applicano le tariffe di inserzione di cui all'articolo 16».

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO SU SUPPORTO ELETTRONICO E/O TELEMATICO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE VALIDE PER I SERVIZI DELLE VARIE DIREZIONI REGIONALI

1. TRASMISSIONE DEGLI ATTI SU SUPPORTO ELETTRONICO.

Gli atti - e i relativi allegati - destinati alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione giusto quanto disposto con determinazione dirigenziale 13 giugno 2001, n. 5047, devono essere trasmessi alla Direzione - redazione su supporto elettronico oltre che su supporto cartaceo.

I termini entro cui la redazione darà corso alla pubblicazione degli atti, così come stabilito con la L.R. 39/2000, è fissato in gg. 30 dal momento del pervenimento della relativa richiesta.

2. DEROGHE ALLA TRASMISSIONE SU SUPPORTO ELETTRONICO.

Gli atti destinati alla pubblicazione devono essere sempre inviati mediante strumentazione informatica; le deroghe sono consentite esclusivamente per gli allegati agli atti a condizione che gli allegati stessi:

- non siano predisposti dalla struttura che ha redatto l'atto (es.: pareri d'uffici interni o esterni all'ente, atti di altri enti pubblici, atti di privati, altri atti o documenti a questi assimilabili);
- non siano tecnicamente memorizzabili in formato digitale o non siano stati memorizzati in formato digitale (es.: cartografie, planimetrie, disegni o fotografie, altri documenti a questi assimilabili).

Nei casi sopraindicati gli allegati possono essere trasmessi utilizzando il solo supporto cartaceo, in forma grafica compatibile con le caratteristiche tecniche, tipografiche ed editoriali di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*. Infatti la Giunta regionale intende perseguire l'elaborazione elettronica del *BUR* e provvedere al recupero elettronico dei testi degli allegati cartacei mediante uno specifico programma di lettura e riconoscimento ottico. Pertanto tali documenti (in originale o fotocopia) devono essere redatti in forma grafica nitida e leggibile.

Si fa inoltre presente che eventuali firme autografe, timbrature, loghi o altre segnature collocate entro i margini del testo degli allegati e/o in sovrapposizione allo stesso rendono in taluni casi difficoltoso, in altri impossibile, il recupero elettronico dei testi dei documenti.

Si ricorda che il materiale inviato su supporto elettronico, non ha validità ai fini della pubblicazione, fino a quando non sia giunto presso la redazione l'originale cartaceo.

Avv. PAOLA MANUALI - Direttore responsabile

Registrazione presso il Tribunale di Perugia dell'11 marzo 1995 - n. 4/95 - Stampa Grafica Salvi - Perugia

MODALITÀ DI VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

PERUGIA:	Libreria "La Fontana s.r.l." - via Sicilia, 53 Libreria Simonelli - corso Vannucci, 82 Centro Ufficio Buffetti - fraz. Ponte San Giovanni via Manzoni 202-204	CORCIANO:	Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera, Via Di Vittorio
TERNI	Libreria Goldoni - via I° Maggio, 29 Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270	FOLIGNO:	Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41 Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45
ASSISI:	Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivortorto via Sacro Tugurio	GUALDO TADINO:	Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3
CASTIGLIONE DEL LAGO:	Cartolibreria Angeloni Demetrio fraz. Pozzuolo Umbro - p.zza del Popolo, 3	GUBBIO:	Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53
CITTÀ DI CASTELLO:	Hobby's Park - Libreria del Maestro - Pomerio S. Florido, 16-bis	MAGIONE:	Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A
		ORVIETO:	Tabaccheria Capretto - piazza del Popolo, 22
		SPOLETO:	Libreria La Libreria Nuova - via Porta Fuga, 4 Il Libro - corso Mazzini, 63
		TODI:	Libreria Foglietti - piazza del Popolo, 31 Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 18/C

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di "Leggi e regolamenti" e "Decreti del Presidente della Giunta regionale", possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2003 (IVA compresa)

(Compresa la connessione a Internet e la fornitura di CD-ROM)

- A) **Parte I-II (Serie generale) - settimanale** compresi i supplementi ordinari e gli indici:
- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---|------------------|
| — annuale | euro 55,00 | — costo di un fascicolo (sino a 32 pagine) | euro 1,10 |
| — semestrale | euro 30,00 | — arretrato | il doppio |
- B) Supplementi straordinari:
- **Abbonamento annuale** **euro 120,00**
- C) **Parte III (Avvisi e concorsi) - settimanale** compresi i supplementi e gli indici:
- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---|------------------|
| — annuale | euro 50,00 | — costo di un fascicolo (sino a 32 pagine) | euro 1,10 |
| — semestrale | euro 26,00 | — arretrato | il doppio |
- D) **Parte IV - (decisioni Comitato di controllo) (sospesa pubblicazione)**
- Prezzo dei fascicoli del Bollettino Ufficiale (tutte le parti) superiori alle 32 pagine **euro 0,80 a 16° o frazione**
- Per numero arretrato si intende quello delle annate precedenti l'esercizio in corso.
- Gli abbonamenti si intendono sottoscritti ad anno o semestre solare e i termini per la loro sottoscrizione sono così fissati:
- 1) entro il 31 maggio per gli abbonamenti annuali;
 - 2) entro il 31 marzo per gli abbonamenti del I semestre;
 - 3) entro il 30 settembre per gli abbonamenti del II semestre;
- la parte V è gratuita e viene inviata agli abbonati alla parte I-II e alle sedi delle organizzazioni che ne facciano richiesta alla Direzione.
- E) **Raccolta di "leggi e regolamenti"** (4 fascicoli trimestrali + indice annuale e coperta per rilegare i fascicoli trim.li)
- | | | |
|--|--|------------------|
| — abbonamento annuale euro 27,00 | — costo di un fascicolo trimestrale | euro 8,00 |
|--|--|------------------|
- F) **Raccolta di "decreti del Presidente della Giunta regionale"** (2 volumi semestrali)
- | | | |
|--|--|-------------------|
| — abbonamento annuale euro 35,00 | — costo di un volume semestrale | euro 19,00 |
|--|--|-------------------|

I versamenti relativi agli abbonamenti vanno effettuati **esclusivamente** sul c.c.p. n. 12236063 intestato "Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria" - Palazzo Donini - 06100 Perugia, specificando l'esatta causale del versamento.

MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione deve essere redatto in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge.

I testi da pubblicare dovranno pervenire entro le ore 12 del lunedì della settimana precedente quella in cui si richiede la pubblicazione.

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12236063 intestato a "Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini - Perugia" (così come stabilito con DPGR 3 dicembre 1992, n. 659) - indicando sede legale; indirizzo e partita IVA.

Il costo delle inserzioni è il seguente:

— **euro 1,70 per ogni rigo dattiloscritto su carta da bollo o uso bollo (massimo 60 battute) o frazioni di esso + IVA al 20%.**

Il testo può essere inviato anche tramite posta elettronica o floppy disk e in tal caso il richiedente l'inserzione usufruirà di uno sconto del 20% sull'importo dovuto per la pubblicazione.

L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo telefonico con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano unitamente alla richiesta di pubblicazione contenente la dichiarazione che il testo inviato in forma elettronica è conforme all'originale.

Casella posta elettronica: **bur@regione.umbria.it**.